



CITTA' DI CAVE

Provincia di Roma

SUSSIDIARIO allo SPORTELLO UNICO

Approvato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del
22/12/2005 e adeguato alle norme successivamente
intervenute con delibera Consiliare n. 78 del 17/12/2010

Adeguamento al Titolo II, Capo II, della Legge Regionale
18/11/1999, n. 33 nonché al Documento Programmatico di
cui all'articolo 11 della legge 18/11/1999, n° 33 allegato alla
deliberazione di Consiglio Regionale 6 Novembre 2002, n°
131. *In B.U.R.L. 20-12-2002, n° 35 – Parte Prima*

COLLEGATO N° 3 (solo criteri)



COMUNE DI CAVE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

**Regolamento per la localizzazione e
lo svolgimento dell'attività di
somministrazione di alimenti e
bevande su area pubblica e privata**

Criteri per la stesura Regolamentare definitiva

Articoli 4 e 7 della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21

Approvati con delibera consiliare
n. 25 del 17/04/2009

Nell'ambito di un corso di formazione e aggiornamento in materia di diritto amministrativo nei riguardi del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Cave, sono stati approvati i seguenti criteri per il commercio attraverso la somministrazione di alimenti e bevande da valere ad ogni effetto di legge dopo la loro approvazione da parte dell'Organo competente sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.

Nella redazione del Regolamento definitivo, i seguenti criteri costituiscono una linea guida inderogabile trattandosi di pianificazione territoriale di natura fondamentale.

Escursus legislativo:

Il Comune di Cave approvò con delibera consiliare n° 57 del 22/12/2005 l'adeguamento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi al Titolo II, capo II, della L.R. 33/99 e succ. mod. nonché al Documento Programmatico su area privata allegato alla Delibera di Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n° 131.

Nell'occasione fu istituita l'architettura legislativa definita REGOLAMENTO GENERALE URBANISTICO-COMMERCIALE all'interno del quale fu approvata, tra l'altro, la previsione di inserimento della disciplina dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come COLLEGATO N° 3.

Il predetto R.G.U.C. rappresenta concretamente un Testo Unico in materia Urbanistico-Commerciale per cui occorrerà nell'occasione localizzare all'interno delle perimetrazioni delle zone di PRG già esistenti, le possibilità di insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n° 21/2006.

Va preso atto che la legge 25 agosto 1991, n° 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi è vigente esclusivamente all'interno dei territori Regionali ancora inadempienti rispetto ai poteri diretti in materia di commercio trasferiti con la modifica del titolo V° della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n° 3/2001.

Va preso altresì atto che ogni normativa collegata alla legge Nazionale n° 287/91 deve essere considerata consequenzialmente abrogata ad eccezione della Delibera di Consiglio regionale n° 475/98 alla quale è invece affidata una sorta di riviviscenza. (Vedi art. 25)

Iter procedurale:

La Legge regionale n° 29 novembre 2006, n° 21 prevede due interventi regionali, con particolare riferimento agli artt. 4 e 7 i quali dispongono:

Art. 4:

La Regione dovrà emanare con delibera di Giunta Regionale gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del settore e dell'analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza strutturale e della domanda forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche, nonché delle esigenze di sviluppo del settore manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni dei pubblici esercizi e dei consumatori.

L'eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla diversificazione delle forme e delle modalità dell'offerta sul territorio, con particolare riferimento all'evoluzione della domanda e delle esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico.

Le disposizioni di questo articolo sono state soddisfatte con l'emanazione della delibera di giunta regionale 25 luglio 2007, n° 563.

Art. 7:

La Regione dovrà dettare con apposito Regolamento, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni attuative ed integrative con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:

- a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità sanitarie locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi di somministrazione qualora

optino per l'adozione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical control points);

Lettera abrogata dall'art.3, comma 3 ,lett. a) della legge regionale 30/10/08 n° 19;

- b)** ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico;
- c)** agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
- d)** al contenuto essenziale dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della Dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
- e)** alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
- f)** alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione d'uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell'ambito di contesti urbani di particolare pregio artistico ed architettonico.

Riguardo all'articolo 4, la Regione ha ottemperato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 Luglio 2007, n° 563, in B.U.R.L. 30/08/2007, n° 24, s.o. n° 5, mentre per l'articolo 7, la Giunta ha approvato il Regolamento 19 Gennaio 2009, n° 1 pubblicato sul B.U.R.L. n.°4 del 28 Gennaio 2009.

Va comunque preso atto delle seguenti disposizioni:

- L'articolo 25, comma 6 della L.R. n. 21/2006 come modificato dall'articolo 3, comma 11, lettera b) numeri 1 e 2 della L.R. n. 19/2008, non consente nuove aperture fino a quando non saranno determinati i criteri comunali.
- L'articolo 25, comma 8 dispone invece che *“ Nelle more dell'adozione dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n. 475”.*

(Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciate dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- 1) L'elenco dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio comunale, compresi quelli non parametrati, integrato con l'elenco dei circoli privati all'interno dei quali si svolge la medesima attività anche se riservata ai soli soci.
- 2) Una cartografia ubicativa degli esercizi di cui al precedente punto 1) in cui sono evidenziati con diversi colori, le localizzazioni e le diverse tipologie di attività.
- 3) Una modulistica A3 in formato informatico Microsoft Excel da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni, per gli ampliamenti e la riduzione della superficie, per i sub ingressi ecc..
- 4) Una modulistica A3 in formato informatico Microsoft Excel da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni per attività prevalente di trattenimento e svago congiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 5) Una modulistica D.I.A. per l'attività di videogiochi.

Fermo quanto precede sono adottati ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 29 novembre 2006, n° 21, in recepimento della delibera di Giunta Regionale 25 Luglio 2007, n° 563 e del Regolamento Regionale 19 Gennaio 2009, n° 1, i seguenti criteri:

1. I Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere localizzati in ogni parte del territorio ed essere aperti in ogni stagione dell'anno fatti salvi gli esercizi stagionali che devono servire oltremodo, esclusivamente aree o zone particolari quali parchi, giardini ecc... e nel periodo massimo da Maggio a Ottobre.

2. L'esercizio dell'attività è consentito anche attraverso l'installazione di chioschi previa approvazione di un Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico contenente i requisiti urbanistici ed edilizi, i costi, i diritti e i doveri di occupazione ai sensi della Legge Regionale 18/11/1999, n° 33 e s.m.

3. I Pubblici esercizi sono soggetti a parametro numerico che terrà conto della popolazione residente e di quella fluttuante nonché del consumo extradomestico sulla base dei seguenti rapporti: Valore del residente = 1; Valore del non residente = 10

nonché della previsione di apertura in aree disciplinate da strumenti urbanistici attuativi.

4. L'insediamento dei Pubblici esercizi è comunque parte integrante della previsione urbanistica vigente. Più in particolare la localizzazione persegue l'identico contesto e le identiche previsioni della zonizzazione urbanistica con riferimento al P.R.G. adottato con delibera di consiglio Comunale n° 19 del 10 Marzo 2000 ed approvato con modifiche con delibera della Giunta Regionale 25 Giugno 2004, n° 558 del quale ne assume le identiche dizioni e perimetrazioni che resteranno pertanto invariate.

5. L'insediamento dei Pubblici esercizi costituisce deroga esplicita allo strumento urbanistico generale in recepimento di precise disposizioni di legge sovraordinate. (In tutte le zone del territorio) con le seguenti precisazioni.

a) L'articolo 14 del Titolo I° delle NTA di PRG va opportunamente integrato per dare possibilità di insediamento anche nelle zone agricole con le medesime limitazioni e nel rispetto dei medesimi precetti.

b) L'articolo 13 del Titolo I° delle NTA di PRG va opportunamente integrato per particolari possibilità di insediamento.

c) Ogni parte del restante articolato delle NTA di PRG va opportunamente integrato o adeguato con puntuali disposizioni relative alle possibilità di insediamento dei Pubblici esercizi in armonia con le previsioni urbanistiche.

d) Tutte le integrazioni o adeguamenti al PRG devono essere effettuate senza l'ausilio di alcuna variante per cui non è data alcuna possibilità di aumento volumetrico, fatte salve le disposizioni contenute nelle norme sovraordinate.

6. L'insediamento dei nuovi Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è assoggettato all'obbligatoria dotazione di standard da adibire a parcheggio nella misura minima da indicare nel Regolamento definitivo per cui deve essere opportunamente adeguato anche l'articolo 13, del Titolo 0 delle NTA di PRG.

7. Il criterio di cui al punto precedente deve essere applicato anche in caso di aumento della superficie, coperta o scoperta, degli esercizi in attività.

8. Anche se la normativa vigente ha eliminato ogni tipologia di esercizio, ai soli fini della quantificazione delle aree da adibire a parcheggio, vanno distinte le attività che esercitano la sola tipologia bar da quelle che esercitano la ristorazione o entrambe. Ulteriore specifica deve essere effettuata per le attività ricettive e per tutte le attività non soggette a parametro numerico, compresi i circoli privati fatta eccezione per le

attività all'interno di immobili o siti culturali e per quelle stagionali all'interno dei parchi e giardini.

9. Oltre ai requisiti da adibire a parcheggio vanno adottate anche opportune disposizioni per la viabilità correlate all'entità dell'impatto.

10. All'interno di immobili o siti culturali l'apertura dei Pubblici esercizi non è soggetta ad alcun parametro numerico salvo il rispetto del sito nel quale si deve comunque armonizzare.

11. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di attività di trattenimento e svago, pur non rientrando in alcun parametro numerico, devono di norma essere delocalizzate a causa dell'impatto acustico e dell'impatto sulla viabilità. Non è pertanto escluso un loro insediamento nelle zone <E> <F> e <D>.

12. L'eliminazione o la diminuzione delle attività di somministrazione e/o ristorazione ai soli soci all'interno di circoli culturali esistenti fornendo la possibilità di apertura in deroga a qualsiasi parametro fermo il possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, annonari, ambientali ecc. dei locali.

13. La diminuzione delle attività disciplinate dall'articolo 6 della L.R. n° 21/2006, fornendo la possibilità di apertura in deroga a qualsiasi parametro fermo il possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, annonari, ambientali ecc. dei locali.

14. La sospensione dell'attività per giorni 20 e la chiusura in caso di recidiva entro un anno a seguito di due episodi in un anno solare per stati di ubriachezza o per assunzione di sostanze psicotrope o per somministrazione di alcool a minorenni.

15. Anche se il Comune di Cave è sprovvisto del piano di zonizzazione acustica del territorio, deve essere presentata opportuna e propedeutica certificazione in sostituzione del Nulla Osta per l'Impatto Acustico (N.O.I.A.) sulla base della classificazione operata dall'articolo 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991. La certificazione deve essere firmata da un tecnico competente ed abilitato in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

16. Per dare una certezza del servizio, gli orari di apertura e di chiusura sono articolati in modo tale da consentire a turno e specie nei mesi estivi, l'obbligatoria apertura anche domenicale e festiva garantendo nel contempo il riposo agli esercenti, ai lavoratori dipendenti e nel rispetto dei valori della famiglia. Dovrà in ogni caso essere

approvato il Regolamento previsto dal collegato n° 3 del Regolamento Generale urbanistico-Commerciale.

17. Particolare vigilanza dovrà essere assunta riguardo all'effettiva esposizione all'esterno o visibile dall'esterno dei menù e relativi prezzi della ristorazione nonché all'applicazione illegittima del "coperto".

18. Il Comune di Cave assumerà opportune iniziative per la pubblicizzazione e/o la segnalazione e/o il patrocinio di tutti quei ristoratori che mettano effettivamente a disposizione della clientela uno o più dei seguenti requisiti o confort.

- a)* Un menù qualificato ed assortito garantendo il pranzo e la cena;
- b)* La visione di un proprio giardino o il suo godimento concreto servendo i pasti sopra di esso.
- c)* La messa a disposizione di bagni separati per sesso.
- d)* La messa a disposizione di una o più docce anche se a pagamento.
- e)* La messa a disposizione di attrezzature per il cambio dei neonati;
- f)* La messa a disposizione di impianto ad aria climatizzata;
- g)* Un menù redatto almeno in tre lingue che contenga inoltre l'identificazione obbligatoria dei prodotti surgelati o semicongelati.
- h)* Un menù che contenga almeno 4 piatti tipici locali e/o laziali elaborati con produzione regionale.
- i)* La messa a disposizione gratuita di una rete internet ad alta velocità attraverso un impianto con filo o attraverso diverse tecnologie di trasmissione senza filo quali ad es. una rete wireless ecc..

19. Le risultanze cartografico-ubicative di cui all'allegato 2, rivelano che nella località San Bartolomeo – Colle Palme risultano operanti n° 2 ristoranti e n° 3 tipologie bar tutti operanti su via della Selce a ridosso della S.S. 155 per Fiuggi. Risulta altresì che la popolazione residente in queste località sfiora i 3.000 residenti pari a circa un terzo del totale della popolazione. Risulta in ultimo che le predette località sono più vicine ai servizi di ogni genere forniti dal Comune di Palestrina con evidente e grave disagio dei residenti. Stante tale situazione occorre agevolare con ogni mezzo non solo l'apertura di almeno due tipologie uniche per la somministrazione di alimenti e bevande, ma anche evitare l'ulteriore degrado fornendo concrete opportunità di apertura alle più diversificate attività di vendita e di servizio quali ad esempio non esaustivo:

- Un'altra rivendita di giornali;
- attività varie di intermediazione anche edilizia;
- 1 ambulatorio pubblico;
- attività di vicinato del settore alimentare e non alimentare;

- attività di pompe funebri;
- almeno una farmacia;
- almeno una tabaccheria;
- un distributore di carburanti con servizi vari;
- attività di trattenimento e svago;
- attività artigianali e variegata quali pasticcerie, parrucchieri, oreficerie, meccanici, carrozzieri, ecc...

20. Risulta su tutto il territorio comunale una scarsa predilezione riguardo l'installazione di insegne pubblicitarie luminose e non luminose con particolare riferimento a quelle ubicative peraltro esonerate dal pagamento dei tributi fino a 5 mq. Risulta inoltre che il regolamento comunale sulla pubblicità istituito ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N° 507/93, è stato adottato con delibera consiliare n° 10 del 10/02/1995 e modificato limitatamente all'art. 15 che tratta delle dimensioni delle pubbliche affissioni. In ogni caso, considerando che l'imposta sulla pubblicità ubicativa non è più dovuta all'interno della superficie massima di 5 mq., a partire dall'anno 2002 (cfr. comma 1 bis dell'art. 17 del D. Lgs. N° 507/93 introdotto dall'art. 10 della legge finanziaria n° 488/2001) non risulta confortato dalle norme comunali il prelievo tributario. Secondo il Comando di Polizia, il fenomeno è da imputare ad una errata applicazione dell'imposta, almeno a giudicare dalle lamentele pervenute da parte degli operatori. Le insegne ubicative presenti sul territorio comunale superiori a 5 mq. si contano infatti sulla punta delle dita. Ne consegue che occorre procedere con urgenza ad una valutazione e/o verifica circa l'effettivo gettito, previa adozione di un Regolamento comunale che chiarisca la corretta applicazione dell'imposta.

Per tutti i motivi richiamati al presente punto, non è stato possibile sviluppare alcun criterio. La tendenza è comunque quella di incentivare l'installazione di insegne luminose, prevedendo l'esenzione dell'imposta anche oltre i 5 mq. con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n° 446. (Cfr. art. 17, comma 1 bis, ultimo periodo del D. Lgs. N° 507/93 così da determinare un abbellimento dell'arredo urbano e fornire contestualmente più luce alla città.

21. A tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande dotate di impianto energetico di fonte rinnovabile fotovoltaica o eolica funzionante di potenza superiore a 5 kw, non verrà applicata alcuna imposta sulla pubblicità per qualsiasi superficie luminosa o non luminosa. Non verrà preteso alcun onere tributario anche per n° 4 cartelli pubblicitari posti lungo le strade del territorio del Comune di Cave. Tali attività saranno inoltre pubblicizzate gratuitamente sul sito comunale.

22. I presenti criteri, non consentono alcuna nuova apertura fino all'approvazione del Regolamento comunale di dettaglio fatta eccezione per:

- a) L'apertura di due nuovi esercizi in località San Bartolomeo – Colle Palme; (Cfr. punto 19).
- b) La trasformazione, previa chiusura definitiva, dei circoli culturali in esercizi pubblici salvo il possesso dei requisiti di legge personali, e dei locali. (Cfr. punto 12)
- c) La trasformazione delle attività esistenti di cui all'articolo 6 della L.R. n° 21/2006, salvo il possesso dei requisiti di legge personali, e dei locali. (Cfr. punto 13)
- d) L'apertura di un'attività unica all'interno della Piazza Garibaldi tenuto conto del passaggio della cittadinanza per recarsi al Comune.

23. Ai sensi del combinato di cui ai punti n. 6 – 7 – 8 e fino all'approvazione del Regolamento definitivo di dettaglio, l'apertura dei nuovi Pubblici Esercizi, nonché dei circoli oggetto di trasformazione è assoggettato all'obbligatoria dotazione di standard da adibire a parcheggio nella seguente misura minima:

- a)** Per gli esercenti la sola tipologia bar, in tutte le zone del territorio con l'esclusione del Centro Storico, come da perimetrazione approvata con delibera consiliare n° 38 del 24/07/2006, minimo $\frac{1}{2}$ metro quadrato per ogni mq quadrato di superficie adibita alla vendita. Nel rapporto le superfici adibite ad altri usi non vengono prese in considerazione.
- b)** Per gli esercenti la sola tipologia ristorante, in tutte le zone del territorio con l'esclusione del Centro Storico, come da perimetrazione approvata con delibera consiliare n° 38 del 24/07/2006, minimo 1 metro quadrato per ogni mq quadrato di superficie adibita alla vendita. Nel rapporto le superfici adibite ad altri usi non vengono prese in considerazione.
- c)** Per gli esercenti ambedue le tipologie, in tutte le zone del territorio con l'esclusione del Centro Storico, come da perimetrazione approvata con delibera consiliare n° 38 del 24/07/2006, minimo 1 e $\frac{1}{2}$ metro quadrato per ogni mq quadrato di superficie adibita alla vendita. Nel rapporto le superfici adibite ad altri usi non vengono prese in considerazione.
- d)** Per gli esercizi all'interno della perimetrazione del Centro Storico, come approvata con delibera consiliare n° 38 del 24/07/2006, qualora non abbiano una propria area da adibire a parcheggio occorre procedere alla verifica puntuale sulla base della richiesta di ogni singolo esercizio.
- e)** Gli esercizi esistenti non sono assoggettati ad alcun obbligo salvi eventuali ampliamenti di superficie.
- f)** Le attività di trattenimento e svago prevalenti sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 6, comma 1, lettera <a> della L.R. n° 21/2006 dovranno essere dotate di un parcheggio pari ad un minimo di 6 mq. per ogni persona ammissibile all'interno dell'attività di trattenimento e svago oltre ai requisiti sulla viabilità di cui al successivo punto 24.

24. L'ingresso delle nuove attività all'interno delle quali si svolge l'attività di ristorazione superiore a 200 mq., dovrà essere dotato altresì di un raccordo tra viabilità principale e parcheggio nonché di un varco carrabile di almeno 3 metri con doppio senso di marcia in entrata/uscita diviso e segnalato. L'ingresso dovrà essere autorizzato anche dall'Ente proprietario.

Non rientrano nei precedenti criteri:

- A) Le attività disciplinate dall'articolo 6 della L.R. n° 21/2006 fatta eccezione per la lettera <a> e per la lettera <l> qualora non diversamente previsto dalla L.R. 33/99.
- B) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti la cui volumetria, necessaria per la realizzazione della superficie massima assentibile indicata dall'art. 2, comma 2 bis del Decreto legge 29/10/1999, n° 383 convertito con modifiche nella legge 28 dicembre 1999, n° 496, comprendente anche gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, si intende in deroga come precisato dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 bis della Legge Regionale 2 Aprile 2001, n° 8, nonché dall'articolo 6, comma 1, lettera della L.R. n° 21/2006.

I presenti criteri saranno sottoposti all'approvazione definitiva da parte dell'Organo competente sentite le associazioni di categoria provinciali e dei consumatori che dovranno rendere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il loro parere ovvero essere sentite su loro richiesta entro il termine massimo di giorni 30.

**Il Comandante dell'ufficio di
Polizia Municipale**
Capitano Ennio Bussoletti

**Il docente del corso
di formazione**
Dr. Piero Antonelli

Il Vice Comandante
Tenente Moroni Franco

Sig. Bianchi Claudio
dell'uff. Attività Produttive

Agente Anselmi Alessandro

M.ilo Chialastri Nello

M.ilo Fornari Antonio

Agente Tredicini Valentina

M.ilo Unioli Tito Livio

Collegato n. 3



COMUNE DI CAVE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
comunedicave.rm.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Regolamento per la localizzazione e lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica e privata e delle attività ricettive

Legge regionale 29-11-2006, n.21

In BURL n. 34 – S.O. n. 10 del 09/12/2006

Delibera della Giunta Regionale 25-7-2007, n.563

In BURL n. 24 – S.O. n. 5 del 30-8-2007

Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1

In BURL - N. 4 del 28/01/2009

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

In G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, S.O.

**Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 78 del 17/12/2010**

INDICE:

Premesse

RIFERIMENTI BASE RIGUARDO AI VINCOLI DI VARIA NATURA

PRECISAZIONI E PUNTUALIZZAZIONI

TITOLO I

Capo I

NORME GENERALI

- Articolo 1** - Premesse
- Articolo 2** - Zone Territoriali
- Articolo 3** - Vincoli
- Articolo 4** - Nulla Osta Impatto Acustico
- Articolo 5** - Possibilità di apertura e collegamento alle N.T.A di P.R.G.
- Articolo 6** - Definizioni
- Articolo 7** - Attività escluse dal regime autorizzatorio
- Articolo 8** - Tipologia dei Pubblici Esercizi
- Articolo 9** - Requisiti per l'inizio dell'attività

Capo II

TITOLI AUTORIZZATORI

- Articolo 10** - Attività sottoposte ad autorizzazione
- Articolo 11** - Attività sottoposte a S.C.I.A.
- Articolo 12** - Richiesta di autorizzazione a carattere permanente
- Articolo 13** - Richiesta di autorizzazione stagionale
- Articolo 14** - Richiesta di autorizzazione temporanea
- Articolo 15** - Disposizioni per i distributori automatici
- Articolo 16** - S.C.I.A. per trasferimento di sede dell'attività
- Articolo 17** - S.C.I.A. per aumento o diminuzione di superficie
- Articolo 18** - S.C.I.A. per trasferimento gestione o della titolarità
- Articolo 19** - S.C.I.A. per attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone

Capo III

NORME DIRETTAMENTE CORRELATE

- Articolo 20** - Norme sui subingressi
- Articolo 21** - Affidamento della gestione di reparti
- Articolo 22** - Circoli privati
- Articolo 23** - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 24** - Proroghe
- Articolo 25** - Distanze tra esercizi
- Articolo 26** - Limiti massimi di superficie autorizzabile
- Articolo 27** - Standard da destinare a parcheggi
- Articolo 28** - Standard per la viabilità

- Articolo 29** - Obbligo del menu e pubblicità dei prezzi
- Articolo 30** - Disposizioni aggiuntive per le attività agrituristiche
- Articolo 31** - Sanzioni pecuniarie riferite ai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Articolo 32** - Ulteriori requisiti e confort del Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Capo IV NORME RELATIVE AL CONSUMO DI ALCOL

- Articolo 33** - Definizioni
- Articolo 34** - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area privata
- Articolo 35** - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche
- Articolo 36** - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade
- Articolo 37** - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato
- Articolo 38** - Disposizioni e sanzioni per le attività di trattenimento e svago e per i circoli privati in cui si somministrano bevande alcoliche e superalcoliche
- Articolo 39** - Obbligatorietà di informazione al pubblico dei danni e dei rischi dell'alcol

TITOLO II

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE

- Articolo 1** - Le norme regionali – Legittimità Disposizioni generali per le attività ricettive
- Articolo 2** - Obblighi dei titolari di attività ricettive

TITOLO III

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

- Articolo 1** - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2** - Definizioni
- Articolo 3** - Specificazioni aggiuntive delle strutture
- Articolo 4** - Requisiti minimi funzionali e strutturali
- Articolo 5** - Classificazione delle strutture
- Articolo 6** - Procedure per la classificazione
- Articolo 7** - Autorizzazione all'esercizio delle attività
- Articolo 8** - Rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 9** - Denominazione
- Articolo 10** - Disposizioni transitorie
- Articolo 11** - Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio di alloggio e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale

TITOLO IV

Capo I

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Articolo 1 | - | Oggetto e ambito di applicazione |
| Articolo 2 | - | Strutture ricettive e relative caratteristiche |
| Articolo 3 | - | Specificazioni aggiuntive |
| Articolo 4 | - | Requisiti strutturali minimi |
| Articolo 5 | - | Accessibilità |
| Articolo 6 | - | Camera, suite, appartamento e dipendenze |
| Articolo 7 | - | Classificazione delle strutture |
| Articolo 8 | - | Procedure per la classificazione |
| Articolo 9 | - | Autorizzazione all'esercizio delle attività |
| Articolo 10 | - | Denominazioni |
| Articolo 11 | - | Insegna, targa e altri obblighi informativi |
| Articolo 12 | - | Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi |
| Articolo 13 | - | Disposizioni transitorie |
| Articolo 14 | - | Disposizioni transitorie in materie di residences |

TITOLO V

Capo IV

- | | | |
|--------------------|---|--|
| | | STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA |
| Articolo 1 | - | Oggetto ed ambito di applicazione |
| Articolo 2 | - | Istituzione e gestione delle aree di sosta |
| Articolo 3 | - | Istituzione e gestione delle aree di sosta |
| Articolo 4 | - | Aree destinate a servizi generali |
| Articolo 5 | - | Equipaggi e piazzole |
| Articolo 6 | - | Unità abitative mobili ed installazioni |
| Articolo 7 | - | Rimessaggio e custodia veicoli |
| Articolo 8 | - | Accesso di animali domestici |
| Articolo 9 | - | Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici |
| Articolo 10 | - | Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta |
| Articolo 11 | - | Classificazione delle strutture |
| Articolo 12 | - | Procedura per la classificazione |
| Articolo 13 | - | Autorizzazione all'esercizio delle attività |
| Articolo 14 | - | Denominazione |
| Articolo 15 | - | Disposizioni transitorie |

TITOLO VI

Capo I

- | | | |
|-------------------|---|---|
| | | CAMPEGGI E SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI E DIDATTICI |
| Articolo 1 | - | Finalità |
| Articolo 2 | - | Campo di applicazione |
| Articolo 3 | - | Soggiorno in accantonamento |
| Articolo 4 | - | Soggiorno in area attrezzata |

- Articolo 5** - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
- Articolo 6** - Campeggio autorganizzato
- Articolo 7** - Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati
- Articolo 8** - Campeggio mobile-itinerante
- Articolo 9** - Attività nelle aree naturali protette regionali

TITOLO VII

Capo I

SANZIONI

- Articolo 1** - Sanzioni riferite alle attività ricettive
- Articolo 2** - Agenzie di Viaggi e Turismo

ALLEGATI

di cui all'articolo 38 del collegato n. 3 – TITOLO I

Consultare il collegato n. 18 oppure il sito web del Comune di Cave al seguente indirizzo: www.comunedicave.rm.it

TABELLA 1 = Raccomandazioni del Sindaco del Comune di Cave.

TABELLA 2 = Informazioni per una corretta lettura.

TABELLA 3 = Avviso di proibizione di somministrazione e consumo dopo le ore 3.

TABELLA 4 = Principali sintomi.

TABELLA 5 = Quantità in cm³ delle bevande alcoliche aventi riflesso sulle donne a stomaco vuoto.

TABELLA 6 = Quantità in cm³ delle bevande alcoliche aventi riflesso sulle donne a stomaco pieno.

TABELLA 7 = Quantità in cm³ delle bevande alcoliche aventi riflesso sugli uomini a stomaco vuoto.

TABELLA 8 = Quantità in cm³ delle bevande alcoliche aventi riflesso sugli uomini a stomaco pieno.

TABELLA 9 = Istruzioni per l'uso del TESTER.

PREMESSE

L'entrata in vigore del D. Lgs. N. 59/2010 obbliga all'analisi preventiva dell'assetto normativo esistente al momento dell'affidamento del servizio e compararlo con quello successivamente intervenuto.

Il Comune di Cave approvò con delibera consiliare n° 57 del 22/12/2005 l'adeguamento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi al Titolo II, capo II, della L.R. 33/99 e succ. mod. nonché al Documento Programmatico su area privata allegato alla Delibera di Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n° 131.

Nell'occasione fu istituita l'architettura legislativa definita SUSSIDIARIO ALLO SPORTELLINO UNICO all'interno del quale fu approvata, tra l'altro, la previsione di inserimento della disciplina dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come COLLEGATO N° 3.

Il predetto Sussidiario rappresenta concretamente un Testo Unico in materia Urbanistico-Commerciale per cui occorrerà nell'occasione localizzare all'interno delle perimetrazioni delle zone di PRG già esistenti, le possibilità di insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n° 21/2006.

Va preso atto che la legge 25 agosto 1991, n° 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi è vigente esclusivamente all'interno dei territori Regionali ancora inadempienti rispetto ai poteri diretti in materia di commercio trasferiti con la modifica del titolo V° della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n° 3/2001.

Va preso altresì atto che ogni normativa collegata alla legge Nazionale n° 287/91 deve essere considerata consequenzialmente abrogata ad eccezione della Delibera di Consiglio regionale n° 475/98 alla quale fu invece affidata una sorta di riviviscenza fino a che i Comuni non avessero proceduto ad aggiornarsi alla novella normativa. (Vedi art. 25)

Significativo il fatto che la Legge regionale n° 29 novembre 2006, n° 21 prevede due interventi regionali, con particolare riferimento agli artt. 4 e 7 i quali prevedono a loro volta due interventi regionali distinti e separati che sono stati già soddisfatti nel seguente modo:

La Regione, nel rispetto dell'art. 4 della L.R. n. 21/2006 ha emanato con delibera di Giunta 25 luglio 2007, n° 563 gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione, nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 21/2006 ha approvato con delibera di Giunta il Regolamento 19 Gennaio 2009, n° 1 contenente le disposizioni attuative ed integrative con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso.

Il Comune di Cave ha già recepito il mandato sovraordinato Regionale di cui alla L.R. n. 21/2006 approvando con delibera consiliare n. 25 del 27/04/2009 i criteri e le direttive programmatiche alle quali attenersi nel regolamentare in modo dettagliato la disciplina per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tuttavia la recente entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che regola i servizi del mercato interno in recepimento della direttiva 2006-123 CE la quale, pur di garantire il progresso economico e sociale, mira sempre di più a stabilire legami tra gli Stati ed i popoli Europei, ha sostanzialmente sconvolto le precedenti direttive Regionali emanate con la L.R. 21/2006 in materia di somministrazione di alimenti e bevande e conseguenzialmente le previsioni programmatiche comunali.

Più in particolare la predetta regolamentazione dei servizi, introduce anche in Italia la libertà d'impresa in linea con gli altri Stati membri denominata a livello europeo **"libertà di stabilimento"**.

La novella norma conforta comunque, seppure in parte, i criteri adottati dal Consiglio Comunale di Cave, condannando inesorabilmente tutti quei comuni che, per la fretta di scrollarsi di dosso delle responsabilità ben precise, hanno inteso interpretare la Legge Regionale n. 21/2006 come una liberalizzazione del commercio attraverso la somministrazione di alimenti e bevande.

Ben diversi sono i criteri Europei (ora anche nazionali e regionali) ai quali occorre far riferimento i quali non negano affatto la possibilità di istituire parametri numerici purché i divieti di apertura poggino su criteri di salvaguardia dell'ambiente, della socialità, della viabilità e mobilità, delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ecc. e non invece su una domanda concreta di mercato legata alla presenza di altri esercizi di somministrazione nonché alla loro potenzialità di vendita.

RIFERIMENTI BASE RIGUARDO AI VINCOLI DI VARIA NATURA

Le normative nazionali e regionali già da tempo sono intervenute sollecitando i Comuni ad identificare e/o a localizzare i vincoli di varia natura che insistono nelle zone territoriali, compresi i Centri Storici, ed i limiti che eventualmente si frappongono.

Giova ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'art. 22, comma 1, lettere e <c> della Legge Regionale n. 33/99 in materia di commercio al dettaglio che impone ai Comuni l'individuazione de:

"b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale".

- L'art. 1, comma 1 lettere <l> - <m> ed <n> della Legge Regionale n. 21/2006 in materia di somministrazione di alimenti e bevande che persegue tra le altre, le seguenti finalità:

"l) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l'esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l'occupazione;

m) a salvaguardia dei locali storici;

n) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico".

Infine il Decreto legislativo n. 59/2010, ha definitivamente posto mano alla questione nel seguente modo:

a) L'articolo 64, comma 3 che si riporta, così dispone in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

" Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri

oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.

b) L'articolo 70, comma 3, introduce le seguenti parole all'articolo 28, comma 13 del D. Lgs. 114/98: ***(vedi solo quelle in grassetto corsivo)***:

*“Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante **limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive”.***

c) L'articolo 70, comma 4 infine, rinvia all'articolo 52 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - il quale impone ai Comuni di

individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio di concerto con la Sovraintendenza.

PRECISAZIONI E PUNTUALIZZAZIONI

Tutto ciò premesso occorre precisare e puntualizzare quanto appresso.

1) La recente adozione dei PTPR (Piani Territoriali Paesistici Regionali) in data 14 febbraio 2008, in recepimento dei criteri e delle direttive statali di cui al D. Lgs. N. 42/2004, ha circoscritto l'applicazione dei seguenti vincoli definiti genericamente "paesaggistici"

- Vincoli culturali ecc.. su beni mobili ed immobili di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004.

- vincoli su beni immobili e vegetali di natura paesistica, archeologica, boschiva, geologica, idrica (fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi), vincoli costieri marini (linea di battigia) vincoli storici, delle montagne, dei ghiacciai, dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, ecc.. di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004.

2) Un ulteriore vincolo Idrogeologico fu introdotto a livello nazionale dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 successivamente perimetrato a cura delle Regioni.

3) Altro vincolo a protezione delle fasce di rispetto delle strade fu prima introdotto dal D.M. 01/04/1968, n° 1404 limitatamente ai Centri Abitati e da ultimo dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. (Cfr. D. Lgs, 285/1992 e D.P.R. 495/1992).

4) Non possono essere dimenticati i vincoli ambientali imputabili a cause di diversa natura a danno dell'uomo, della fauna e della flora quali:

- L'inquinamento acustico di cui alla legge 447/1994 e s.m.

- L'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e del clima di cui al D. Lgs. N. 152/2006.

5) Si ricorda nell'occasione l'odierna formulazione dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitaria (TULLS) a tutela delle fasce di rispetto dei cimiteri;

6) Anche se non vi sono corsi d'acqua di portata rilevante nel territorio comunale, resta di primaria importanza il vincolo di protezione delle acque pubbliche, degli alvei e delle sponde di cui all'art. 96 del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523.

7) Anche se la linea tranviaria Roma – Fiuggi – Alatri è stata dismessa, vale ricordare il vincolo derivante dalla fascia di rispetto ferroviaria di cui D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

8) Vanno in ultimo ricordate le fasce di rispetto dai:

- **Gasodotti**; D.M. 24/11/1984.
- **Metanodotti**; D.M. 24/11/1984.
- **Impianti di depurazione**; Legge 11/02/1994, n. 109 – D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
- **Elettrodotti** - D.P.R.1062/68; D.P.C.M. 23/4/92.

9) Il Piani Regolatori Generali Comunali, hanno l'obbligo di suddividere il proprio territorio nelle zone identificate dal D.M. 02/04/1968, n. 1444 (Rectius: 02/04/1968). Tuttavia i predetti vincoli si sovrappongono alle cartografie di PRGC in modo automatico ed hanno prevalenza assoluta su ogni altra disposizione di tipo territoriale. Tuttavia ciò non impedisce ai Comuni ogni previsione insediativa purché ciascun progetto sia comunque sottoposto preventivamente al **parere vincolante** dell'Ente preposto alla Tutela. Ad esempio sulle aree interessate dal vincolo delle Università Agrarie è possibile prevedere sia l'edilizia residenziale sia quella produttiva. Il tutto è però subordinato al riscatto del bene da parte dell'assegnatario. Lungo le strade interessate da vincolo dei Parchi Naturali, è possibile prevedere la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti previo rilascio di Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla Tutela. Ecc... ecc...

10) Durante la fase di stesura della parte regolamentare riguardo al commercio per somministrazione di alimenti e bevande, non andranno previste aperture di attività all'interno dei predetti vincoli rinviando ad una immediata e successiva fase collegata all'esamina di progetti presentati dai cittadini finalizzata all'insediamento e/o all'apertura di esercizi commerciali di qualsiasi genere. Tale iniziativa sarà intrapresa dal Comune di Cave che provvederà ad indire una o più conferenze di servizio. L'evento dovrà essere preceduto da operazioni di pubblica evidenza, quali l'affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito Internet del Comune.

11) Le presenti premesse fanno parte integrante e sostanziale del Regolamento per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in qualunque forma svolte.

TITOLO I

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 2

Zone territoriali

1. Ai fini della regolamentazione dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, il Comune di Cave è suddiviso nelle medesime zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale.

Articolo 3

Vincoli

1. E' provvisoriamente vietata l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di qualsiasi tipologia di attività compresi i circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande nonché ogni tipologia di attività ricettiva, nuova apertura o ampliamento di impianti di distribuzione di carburanti nelle aree interessate da uno o più dei seguenti vincoli.

a) Paesistico, culturale, archeologico, storico, boschivo, riserve e parchi naturali di cui al D. lgs. 42/2004 e s.m.

b) Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

c) Fasce di rispetto delle strade di cui al D.M. 01/04/1968, n° 1404 e D. Lgs, 285/1992 e D.P.R. 495/1992, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti ed attività integrative.

d) Ambientali a danno dell'uomo, della fauna e della flora quali l'inquinamento acustico, di cui alla legge 447/1994 e s.m. del suolo, dell'acqua, dell'aria e del clima di cui di cui al D. Lgs. N. 152/2006.

e) Fascia di rispetto dei cimiteri di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitaria (TULLS) approvato con Regio Decreto n. 1265/1934.

f) Vincolo di protezione delle acque pubbliche, degli alvei e delle sponde di cui all'art. 96 del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523.

g) Fascia di rispetto ferroviaria di cui D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

h) Vincolo degli elettrodotti di cui al I D.P.R.1062/68 e D.P.C.M.23/4/92.

i) Vincolo laterale o di superficie di gasodotti di cui al D.M. 24/11/1984.

l) Vincolo laterale o di superficie di metanodotti di cui al D.M. 24/11/1984 fatta eccezione per gli impianti di distribuzione di metano agli automezzi per mezzo di stazioni di decompressione.

m) Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione di cui alla legge 11/02/1994, n. 109 e D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

n) Vincolo degli usi civici e aree demaniali di cui alla legge 16/06/1927, n. 1766 e Legge Regionale 03/01/1986, n. 1.

2. E' altresì provvisoriamente vietata l'apertura degli esercizi di cui al comma precedente per motivi ambientali, di tutela sociale, della viabilità, di accesso ecc... che incidono in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo anche riguardo il consumo di alcolici e sostanze psicotrope.

3. E' escluso il vincolo per inquinamento acustico considerato che tutti i Pubblici Esercizi sono obbligati ad ottenere il Nulla Osta di Impatto Acustico. (N.O.I.A.)

4. Lo Sportello Unico provvederà ad avvisare i cittadini interessati con manifesti ed attraverso il proprio sito web <www.comunedicave.rm.it> della possibilità di presentare un proprio progetto per l'insediamento e/o l'apertura di qualsiasi attività commerciale, compreso il commercio al dettaglio, sulle aree interessate dai vincoli elencati nelle premesse di cui all'articolo 1 e nel comma 1 del presente articolo. L'esame dei progetti sarà sottoposto all'esame delle autorità preposte alla tutela del vincolo interessato attraverso una o più conferenze di servizio.

5. A conclusione della procedura di cui al precedente comma 4, saranno riportate infine al presente articolo le risultanze definitive delle conferenze di servizio, sommate a precise disposizioni di dettaglio. Le aree interessate dai vincoli resteranno comunque sotto la tutela dell'autorità preposta.

Articolo 4

Nulla Osta Impatto Acustico

1. Valgono le disposizioni contenute nell'articolo 7 del collegato n. 13 al **SUSSIDIARIO**.

Articolo 5

Possibilità di apertura e collegamento alle N.T.A. di P.R.G.

1. Le possibilità di localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono previste all'interno di ciascuna zona urbanistica di cui alle NTA di PRG, inserite nel collegato n. 5 del **SUSSIDIARIO**.

Articolo 6

Definizioni

1. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende:

a) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero su una superficie attrezzata coperta o scoperta, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, di quelle private di cui il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte e di ogni altra area comprese le strade gravate da servitù di pubblico passaggio .

b) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;

c) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

d) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

e) per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;

g) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;

h) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

i) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 7

Attività escluse dal regime autorizzatorio

1. Sono escluse da ogni pianificazione e/o programmazione comunale e sono subordinate alla sola Segnalazione Certificata di Inizio di Attività ai sensi dell'articolo 19, della legge n. 241/90 le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

- a)** congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; per attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b)** In locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- c)** Al domicilio del consumatore;
- d)** in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; **(vedi art. 1 del Titolo II)**
- e)** in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; **(vedi art. 1 del Titolo II)**
- f)** in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- g)** nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- h)** in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- i)** nei mezzi di trasporto pubblico;
- j)** in locali situati all'interno dei Centri Commerciali rientranti nella definizione di Medie e Grandi strutture di vendita.
- k)** in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;

l) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;

m) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

(vedi art. 30)

Articolo 8

Tipologia dei Pubblici Esercizi

1. I Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientrano in un'unica tipologia di attività come definita dall'articolo 6 comma 1, lettera <a>.

2. Le attività di trattenimento e svago, spettacolo, sport e cultura a titolo permanente, possono essere svolte congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo prevalente o non prevalente.

3. Le attività di trattenimento e svago, spettacolo, sport e cultura di cui al precedente comma 2, sono considerate prevalenti solo qualora la superficie dei locali utilizzati per il loro svolgimento in modo permanente è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva utilizzata in modo altrettanto permanente. Dal computo sono esclusi i magazzini o depositi comprese le celle frigorifere, gli uffici e i servizi igienici. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria nel rispetto della procedura individuata con deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 275 e della Determinazione del Direttore 21 luglio 2006, n. 2145, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità dei locali nel rispetto del Decreto del Ministro degli Interni 17 dicembre 1992, n. 564 e succ. mod. nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

Articolo 9

Requisiti per l'inizio dell'attività

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) di essere iscritto al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.).

b) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

3. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

5. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

6. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

TITOLO I

Capo II

TITOLI AUTORIZZATORI

Articolo 10

Attività sottoposte ad autorizzazione

1. Sono sottoposte al regime autorizzatorio:
 - a) l'apertura a tempo indeterminato dell'attività unica di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sia su area privata sia su area pubblica.
 - b) l'apertura stagionale a tempo indeterminato dell'attività unica di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico esclusivamente su area pubblica.
 - c) L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle superalcoliche in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone.
 - d) L'apertura di locali esclusivamente destinati alla distribuzione alimentare attraverso macchinari automatici.

Articolo 11

Attività sottoposte a S.C.I.A.

1. Sono sottoposti a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività:
 - a) Il trasferimento di sede il cui inizio è consentito sin dalla data di invio con posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico ai sensi dell'articolo 19, della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - b) L'aumento o la diminuzione di superficie il cui inizio è consentito sin dalla data di invio con posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico ai sensi dell'articolo 19, della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - c) Il trasferimento della gestione o della titolarità il cui inizio è consentito sin dalla data di invio con posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico ai sensi dell'articolo 19, della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - d) L'apertura a tempo indeterminato dell'attività unica di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti di una ristretta cerchia di persone di cui all'articolo 7 il cui inizio è consentito sin dalla data di invio con posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico ai sensi dell'articolo 19, della vigente legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'unica eccezione dei distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati per l'esercizio dei quali è sufficiente una mera comunicazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Articolo 12

Richiesta di autorizzazione a carattere permanente

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <a> è rilasciata previa istanza dell'interessato da inviare esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. Nella domanda da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati:

- a)** Le generalità del richiedente;
- b)** L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
- c)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui verrà esercitata l'attività;
- d)** L'indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
- e)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazioni o altri organismi collettivi;

3. Alla domanda di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:

- a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b)** Una planimetria del locale in scala adeguata nella quale dovranno essere evidenziati ed indicati:
 - La superficie del locale occupata da banchi, frigo, tavoli, sedie, scaffalature e simili comunque a servizio del consumo;
 - L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per il consumo delle bevande e/o dei pasti;
 - La superficie di ciascuno di altri locali quali i magazzini e/o depositi, gli uffici, i servizi igienici, la cucina ecc.
 - L'area destinata al parcheggio nel rispetto degli standard indicati nell'articolo 27 compresi i parcheggi riservati ai diversamente abili ed alle operazioni di carico e scarico delle merci;
 - Il raccordo tra il parcheggio e la viabilità pubblica di cui all'articolo 28;
 - L'indicazione degli alberi di alto fusto della specie tipica locale nelle aree destinate a parcheggio all'aperto al piano terreno;
- c)** Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.

d) Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

4. Salva la procedura di cui al successivo comma 5, lo Sportello Unico è tenuto a rilasciare entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione richiesta. Qualora non provveda entro tale termine ovvero non proceda a comunicare il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta e l'attività può essere iniziata nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunque dovuta.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, lo Sportello Unico è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato attraverso la P.E.C. eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza assegnando un termine non superiore a 10 giorni per presentare, sempre attraverso la P.E.C. osservazioni scritte ed eventuale documentazione a supporto. In questo caso il termine di cui al comma 4 è sospeso ed inizia nuovamente a decorrere dal giorno della presentazione delle osservazioni o in mancanza, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

6. Il rilascio dell'autorizzazione e l'inizio dell'attività sono comunque subordinati alla contestuale comunicazione attraverso la P.E.C.:

- della certificazione della disponibilità dei locali e delle aree indicate nella domanda;
- dell'indicazione del soggetto preposto allo svolgimento dell'attività in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
- della presentazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) ove richiesto;

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

8. Nel rispetto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, il S.U.A.P. trasmette entro 30 giorni dal rilascio alla C.I.A.A., copia dell'autorizzazione, e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

9. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

10. Per il rilascio di un'autorizzazione su area pubblica, o di altra area di cui il comune ne ha comunque la disponibilità, è comunque fatto salvo:

- a)** Il rispetto della viabilità e dei vincoli comprese le fasce di rispetto all'interno delle disposizioni contenute nelle seguenti lettere e <c>;
- b)** Il rispetto dell'articolo 26, commi 7 e 8 del Regolamento del Codice della Strada;
- c)** Il rispetto degli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2 del Codice della Strada.
- d)** Qualora il comune proceda alla revoca dell'area e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'articolo 28, comma 16 del d. lgs. 114/1998, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. La revoca non potrà comunque produrre effetti fino a quando l'operatore non abbia provveduto a proprie spese, allo spostamento del chiosco che dovrà comunque avvenire entro il termine massimo perentorio di 120 giorni a decorrere dalla data della revoca stessa.

Articolo 13

Richiesta di autorizzazione stagionale

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera è rilasciata previa istanza dell'interessato da inviare esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. Nella domanda, da presentare allo Sportello Unico esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it***, attraverso Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno riportati gli stessi elementi indicati nell'articolo 12. Le domande di cui al presente articolo potranno essere inoltrate solo dopo la pubblicazione del Bando di cui al successivo comma 4.

3. Ai sensi e per gli effetti del punto 1 dei criteri approvati con deliberazione Consiliare n. 25 del 17/04/2009 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo stagionale devono restare aperti dal 1° maggio al 31 Ottobre di ogni anno ed essere ubicati solo all'interno di parchi, giardini o altre aree di particolare pregio ed attrazione.

4. Con apposito bando il S.U.A.P. emanerà i criteri, i requisiti, il periodo, le ubicazioni e le quantità di autorizzazioni disponibili nonché la superficie, il materiale e le caratteristiche dei chioschi all'interno dei quali svolgere l'attività stagionale.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Articolo 14

Richiesta di autorizzazione temporanea

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <c> è rilasciata previa istanza dell'interessato da inviare esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. La domanda di cui al comma precedente potrà essere inoltrata solo dopo apposita disponibilità pubblicata sul sito web ***www.comunedicave.rm.it*** su apposita modulistica. Tempi, requisiti, ubicazioni e modalità saranno pubblicati contestualmente alle disponibilità.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore a quella della manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui essa si svolge.

4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite, comprese le degustazioni gratuite promozionali, non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 15

Disposizioni per i distributori automatici

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <d> è rilasciata previa istanza dell'interessato da inviare esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico e riguarda l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uopo attrezzati.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo segue la procedura di cui all'articolo 12.

3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Articolo 16

S.C.I.A. per trasferimento di sede dell'attività

1. La Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera <a> è inviata dall'interessato con apposita modulistica esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. Nella Segnalazione Certificata da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale **www.comunedicave.rm.it** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati:

- a)** Le generalità del richiedente;
- b)** L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
- c)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui è esercitata l'attività;
- d)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui verrà trasferita l'attività;
- e)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società associazione o altro organismo collettivo;

3. Alla Segnalazione Certificata di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:

- a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b)** Una planimetria del nuovo locale in scala adeguata nella quale dovranno essere evidenziati ed indicati:
 - La superficie del locale occupata da banchi, frigo, tavoli, sedie, scaffalature e simili comunque a servizio del consumo;
 - L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per il consumo delle bevande e/o dei pasti;
 - La superficie di ciascuno di altri locali quali i magazzini e/o depositi, gli uffici, i servizi igienici, la cucina ecc.
 - L'area destinata al parcheggio nel rispetto degli standard indicati nell'articolo 27 compresi i parcheggi riservati ai diversamente abili ed alle operazioni di carico e scarico delle merci;
 - Il raccordo tra il parcheggio e la viabilità pubblica di cui all'articolo 28;
 - L'indicazione degli alberi di alto fusto della specie tipica locale nelle aree destinate a parcheggio all'aperto al piano terreno;
- c)** Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.
- d)** Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

4. L'attività può essere iniziata subito dopo la data di inoltro attraverso la P.E.C. e comunque non oltre un anno dalla data di inoltro pena la decadenza del diritto ad esercitare.

5. Nel rispetto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, il S.U.A.P. trasmette entro 30 giorni dal rilascio alla C.I.A.A., copia della Segnalazione Certificata, e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

6. La Segnalazione Certificata di cui al presente articolo è a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Articolo 17

S.C.I.A. per aumento o diminuzione di superficie

1. La Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera è inviata dall'interessato con apposita modulistica esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. Nella Segnalazione Certificata da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati:

- a)** Le generalità del richiedente;
- b)** L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
- c)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui è esercitata l'attività;
- d)** L'indicazione della superficie che si intende diminuire o ampliare;
- e)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società associazione o altro organismo collettivo;

3. Alla Segnalazione Certificata di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:

- a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b)** Copia della nuova planimetria con evidenziate la parte ante-operam e la parte post-operam nella quale devono essere evidenziati ed indicati:
 - La nuova superficie del locale oggetto di riduzione o ampliamento;

- La nuova dislocazione generale degli ambienti e delle attrezzature con le superfici occupate da banchi, frigo, tavoli, sedie, scaffalature e simili comunque a servizio del consumo;
 - L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per il consumo delle bevande e/o dei pasti compresa la superficie eventualmente oggetto di ampliamento;
 - La superficie di ciascuno di altri locali quali i magazzini e/o depositi, gli uffici, i servizi igienici, la cucina ecc.
 - L'area destinata al parcheggio nel rispetto degli standard indicati nell'articolo 27 compresi i parcheggi riservati ai diversamente abili ed alle operazioni di carico e scarico delle merci;
 - Il raccordo tra il parcheggio e la viabilità pubblica di cui all'articolo 28;
 - L'indicazione degli alberi di alto fusto della specie tipica locale nelle aree destinate a parcheggio all'aperto al piano terreno;
- c)** Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.
- d)** Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

4. L'attività può essere iniziata subito dopo la data d'inoltro attraverso la P.E.C. e comunque non oltre un anno dalla data di inoltro pena la decadenza del diritto ad esercitare.

5. Nel rispetto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, il S.U.A.P. trasmette entro 30 giorni dal rilascio alla C.I.A.A., copia della Segnalazione Certificata, e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

6. La Segnalazione Certificata di cui al presente articolo è a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

7. L'aumento di superficie da parte degli esercizi già esistenti comporta l'obbligo dell'adeguamento agli standard di cui agli articolo 27 e 28, pena il rigetto dell'istanza, anche per la superficie esistente da valere per tutte le zone del territorio, compreso il Centro Storico.

Articolo 18

S.C.I.A. per trasferimento di gestione o della titolarità

- 1.** La Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera <c> è inviata dall'interessato con apposita modulistica esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

- 2.** Nella Segnalazione Certificata da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati:
 - a)** Le generalità del richiedente;
 - b)** L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
 - c)** L'indicazione dell'autorizzazione già rilasciata che si intende trasferire;
 - d)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società associazione o altro organismo collettivo;

- 3.** Alla Segnalazione Certificata di cui al comma 2 a pena di improcedibilità vanno allegati:
 - a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b)** Copia dell'atto notarile di trasferimento dell'attività in gestione ed il periodo o in vendita o per altre cause;
 - c)** Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.
 - d)** Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

- 4.** L'attività può essere iniziata subito dopo la data di invio e comunque non oltre un anno dalla data di inoltro pena la decadenza del diritto ad esercitare..

- 5.** Nel rispetto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, il S.U.A.P. trasmette entro 30 giorni dal rilascio alla C.I.A.A., copia della Segnalazione Certificata , e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche, le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

- 6.** La Segnalazione Certificata di cui al presente articolo è a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

Articolo 19

S.C.I.A. per attività esercitate nei confronti di una cerchia ristretta di persone

1. Le Segnalazioni Certificate d'inizio attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera <d> sono inviate dagli interessati con apposite modulistiche esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) allo Sportello Unico.

2. Nelle Segnalazioni Certificate da presentare esclusivamente con apposita modulistica da reperire sul sito comunale ***www.comunedicave.rm.it*** allo Sportello Unico esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a pena di improcedibilità vanno indicati:

- a)** Le generalità del richiedente;
- b)** L'indirizzo in cui verrà svolta l'attività;
- c)** L'indicazione della zona e della eventuale sottozona urbanistica di P.R.G. in cui verrà esercitata l'attività;
- d)** L'indicazione del rappresentante legale in caso di società associazione o altro organismo collettivo;
- e)** Nei casi di cui all'articolo 7, comma 1 lettere <a> - - <d> - <e> - <f> - <g> - <h> - <i> - <j> - <k> indicare l'attività correlata ovvero il relativo titolo autorizzatorio;
- f)** Nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere <c> ed <l> non va indicata alcuna attività correlata.
- g)** La D.I.A. di cui all'articolo 7, comma 1, lettera <m> appartiene già all'attività normata dalla Legge regionale n. 14/2006;

3. Alla Segnalazione Certificata di cui al comma 2, a pena di improcedibilità vanno allegati:

- a)** Copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b)** Una planimetria del nuovo locale, ovvero del distributore automatico, ovvero del mezzo di trasporto in scala adeguata nella quale dovranno essere evidenziati ed indicati:
 - La superficie del locale occupata da banchi, frigo, tavoli, sedie, scaffalature e simili comunque a servizio del consumo;
 - L'eventuale superficie esterna attrezzata o meno per il consumo delle bevande e/o dei pasti;
 - La superficie di ciascuno di altri locali quali i magazzini e/o depositi, gli uffici, i servizi igienici, la cucina ecc.
 - L'area destinata al parcheggio nel rispetto degli standard indicati nell'articolo 27 compresi i parcheggi riservati ai diversamente abili ed alle operazioni di carico e scarico delle merci;
 - Il raccordo tra il parcheggio e la viabilità pubblica di cui all'articolo 28;
 - L'indicazione degli alberi di alto fusto della specie tipica locale nelle aree destinate a parcheggio all'aperto al piano terreno;

c) Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.

d) Una fotocopia avanti-retro di un documento d'identità non scaduto di validità del richiedente e dei soci in caso di società o associazioni.

4. L'attività può essere iniziata subito dopo la data di invio e comunque non oltre un anno dalla data di inoltro pena la decadenza del diritto ad esercitare..

5. Nel rispetto dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33, il S.U.A.P. trasmette entro 30 giorni dal rilascio alla C.I.A.A., copia della Segnalazione Certificata , e comunica semestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 della L.R. 33/1999 e successive modifiche le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.

5. La Segnalazione Certificata di cui al presente articolo è a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

TITOLO I

Capo III

NORME DIRETTAMENTE CORRELATE

Articolo 20

Norme sui subingressi

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

3. Le Tipologie di subingresso sono le seguenti:

- a) Subingresso per causa di morte; (*successione*)
- b) Subingresso per acquisto dell'attività;
- c) Subingresso per affitto d'azienda;
- d) Subingresso per fallimento;
- e) Subingresso per fusione;
- f) Subingresso per donazione;

Articolo 21

Affidamento della gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, dandone comunicazione attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del comune <www.comunedicave@rm.it>:

- a) allo Sportello Unico del Comune;
- b) All'agenzia delle Entrate;
- c) Alla C.C.I.A.A.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Articolo 22 *Circoli Privati*

1. Le associazioni ed i circoli privati, di cui all'art. 111, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano allo Sportello Unico, attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90 su apposita modulistica da scaricare dal sito **www.comunedicave@rm.it**.

2. Nella Segnalazione Certificata il legale rappresentante dichiara:

- a)** l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- b)** l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- c)** che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art.111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- d)** che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal ministero dell'interno e, in particolare, che il locale abbia una destinazione d'uso commerciale e sia stata rilasciata la relativa agibilità.

3. Alla Segnalazione Certificata devono essere allegati:

- a)** Copia non autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b)** Copia della certificazione rilasciata dall'Ente assistenziale attestante l'avvenuta adesione per l'anno in corso;
- c)** Una piantina planimetrica in scala adeguata nella quale siano evidenziate:
 - Le superfici del locale adibite ad attività culturali;
 - Le superfici del locale adibite alla somministrazione di alimenti e bevande quali sala consumo, cucina, servizi igienici, uffici ecc..

- L'area destinata al parcheggio nel rispetto degli standard indicati nell'articolo 27 compresi i parcheggi riservati ai diversamente abili;

d) Una certificazione asseverata da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti la capienza massima di persone rispetto alla superficie del locale tenuto conto dell'utilizzo dei vari ambienti nonché della dotazione dei servizi igienici rispetto agli utenti equivalenti.

e) Copia del registro soci nel quale risulti che il circolo annoveri un numero di soci non inferiore a cento (*Circolare n. 10.941/12000.A(1) del 19/02/1972 e - Circolare del Ministro degli Interni n. 559/c - 1996*) dei quali devono essere evidenziate;

- le generalità;

- l'indirizzo di residenza;

- il codice fiscale;

f) Una copia avanti/retro di ciascun documento del titolare ovvero dell'amministratore e dei soci non scaduto di validità in caso di società.

4. L'Atto Costitutivo o lo Statuto, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata o registrata, deve contenere obbligatoriamente le seguenti clausole:

a) *divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*

b) *obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 settembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*

c) *disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*

d) *obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*

e) *eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e*

sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

in mancanza si configura l'esercizio libero di somministrazione di alimenti e bevande e come tale vanno applicate le relative sanzioni amministrative per il caso di specie oltre alla chiusura dell'attività abusiva.

5. Qualora l'attività di somministrazione é affidata in gestione a terzi, questi deve avere i requisiti di cui all'articolo 9.

6. E' obbligatorio:

a) ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, presentare alla competente A.S.L. per tramite dello Sportello Unico del Comune, la D.I.A. prevista dalla Determinazione del Direttore regionale n. 2145/2006.

b) produrre ogni inizio dell'anno, attraverso la P.E.C., una copia del certificato rilasciato dall'Ente assistenziale che attesti il rinnovo dell'adesione al sodalizio, nonché una copia del registro soci debitamente aggiornata pena la chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

c) produrre attraverso la P.E.C., ogni variazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, il nominativo di ogni nuovo Presidente/Responsabile nonché ogni variazione della sua residenza.

d) Ubicare i locali della sede del circolo in strutture che non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

7. E' vietato pena la chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) Consentire l'ingresso ai non soci. I familiari dei soci che non figurano iscritti al registro dei soci, non sono ritenuti tali.

b) Registrare un socio *ipso facto* al fine di consentirne l'ingresso immediato ovvero rilasciare tessere associative incamerando il corrispettivo di un biglietto d'ingresso.

c) Apporre all'esterno del locale insegne, targhe, o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché cartelli pubblicitari di prodotti alimentari e non alimentari.

d) Effettuare qualsiasi tipologia pubblicitaria per singoli spettacoli o trattenimenti con manifesti, giornali, sulla rete web o altri mezzi di diffusione destinata all'acquisto o alla visione di una pluralità di soggetti.

e) Dotare la sede dell'Associazione di strutture ed attrezzature di cucina, di conservazione degli alimenti e di personale tali da configurare una vera e propria attività imprenditoriale.

8. Le associazioni ed i circoli privati, di cui all'art. 111, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano allo Sportello Unico, attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) una richiesta di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto della identica procedura.

9. Nei casi di cui al precedente comma 8:

- va comunque dichiarato che l'Associazione ha carattere di Ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e il nominativo del soggetto terzo a cui è eventualmente affidata la gestione.

- Va comunque allegata una copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto associativo e copia della certificazione dell'attestato del soggetto terzo eventualmente nominato ovvero opportuna autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sua sostituzione.

10. Qualora il numero delle persone che accedono ai locali del circolo sia rilevante e comunque superiore ai limiti fissati con Decreto del Ministro dell'Interno 16/02/1982, occorre munirsi dei relativi Nulla Osta nel rispetto dei requisiti richiesti e con le verifiche imposte dalla commissione di cui al combinato degli articoli 141 – 141 bis e 142 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635 a nulla rilevando la non necessaria autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

11. Salva la procedura di cui al successivo comma 12, il S.U.A.P. è tenuto a rilasciare entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorizzazione richiesta. Qualora non provveda entro tale termine ovvero non proceda a comunicare il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta e l'attività può essere iniziata nelle more del rilascio dell'autorizzazione comunque dovuta.

12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, il S.U.A.P. è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato attraverso la P.E.C. eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza assegnando un termine non superiore a 10 giorni

per presentare, sempre attraverso la P.E.C. osservazioni scritte ed eventuale documentazione a supporto. In questo caso il termine di cui al comma 11 è sospeso ed inizia nuovamente a decorrere dal giorno della presentazione delle osservazioni o in mancanza, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

13. La Segnalazione Certificata d'inizio attività e l'autorizzazione di cui al comma 8 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai circoli privati, associazioni comunque denominate che non somministrano ai soci alimenti e bevande.

15. Per qualsiasi interpretazione, valgono le norme contenute nel D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235 e s.m. e nelle altre leggi dello Stato comunque connesse laddove applicabili.

Articolo 23

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 29.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;

b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede, purché non sussista alcun vincolo di zona, nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 e nel termine di un anno. Il computo del periodo di chiusura è calcolato sommando il fermo della parte cedente sommato a quello della parte subentrante.

3. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 14, decade in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 9.

Articolo 24

Proroghe

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 oppure eserciti una o più attività di cui all'articolo 19 ovvero ha inoltrato la D.I.A di cui agli articoli 16 e/o 17 e/o 18 e ritiene di non riuscire ad avviare l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero entro un anno dal decorso del termine concesso dalla D.I.A., può facoltativamente inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza attraverso la P.E.C., un'istanza di proroga per un massimo di un anno.

2. La proroga di cui al comma precedente non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

3. In caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività, il titolare può chiedere con motivata istanza, attraverso la P.E.C., il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga di ulteriori mesi sei in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. In questo caso la proroga può essere concessa per un massimo di un anno a decorrere della prima richiesta del trasferimento di sede.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, le proroghe di cui al presente articolo possono essere richieste una sola volta.

Articolo 25

Distanze tra esercizi

1. Non sussiste alcun divieto di distanza minima tra esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 26

Limiti massimi di superficie autorizzabile

1. Fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, non sussiste alcun limite massimo di superficie autorizzabile per i Pubblici Esercizi.

Articolo 27

Standard da destinare a parcheggi

1. La superficie minima da adibire a parcheggio dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è quella inserita all'articolo 13, commi 3 e 4 del Titolo 0 delle N.T.A. di P.R.G. collegate al n. 5 del SUSSIARIO.

Articolo 28

Standard per la viabilità

1. Gli standard minimi da rispettare per la viabilità per l'insediamento dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono quelli inseriti all'articolo 14, comma 8, del Titolo 0 delle N.T.A. di P.R.G. collegate al n.5 del SUSSIDIARIO.

Articolo 29

Obbligo del menù e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande in qualunque tipologia di esercizio pubblico o privato, devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

a) mediante esposizione ben visibile e leggibile dal consumatore all'interno del locale di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande "al banco" al dettaglio o "per asporto", ivi comprese le attività di ristorazione;

b) limitatamente alle attività di sola ristorazione, mediante esposizione di un cartello visibile e leggibile dal consumatore anche dall'esterno del locale delle dimensioni minime del formato A3. Le dimensioni minime sono comunque connesse al rapporto della distanza frapposta dal punto di esposizione al punto di osservazione e la leggibilità da parte del consumatore. E' esclusa dall'esposizione di cui al presente comma, l'esposizione visibile dall'esterno dei prezzi delle bevande e dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso quali i menù turistici, i menù del giorno e simili, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande. E' vietato inoltre applicare qualsiasi altro prezzo aggiuntivo non pubblicizzato nell'offerta.

3. Qualora il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al consumatore. E' inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

4. Accanto al prezzo di ciascun prodotto dovunque esposto messo in vendita "al banco" ovvero "al dettaglio" ovvero "per asporto" ovvero al tavolo ed in qualunque tipologia di esercizio aperto al pubblico o a i soli soci o ad una cerchia ristretta di persone, va indicato sul cartello esterno, su quello interno o sul menù a tavolo in modo leggibile, se il prodotto è congelato o surgelato. E' comunque vietato utilizzare

espressioni di tipo dubitativo del tipo *“potrebbe essere surgelato”* oppure *“a seconda delle disponibilità”* oppure *“a seconda delle qualità pescate”* o espressioni similari. E' inoltre ritenuta pubblicità ingannevole ed è quindi tassativamente vietato, indicare prezzi molto bassi riferiti a prodotti in realtà non disponibili od esporre immagini fotografiche di prodotti o marchi difformi da quello in realtà venduto o servito. E' infine tassativamente vietato somministrare crudo il pesce fresco.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono durante l'orario di apertura al pubblico ovvero dei soli soci ovvero di una cerchia determinata di persone e 24 ore su 24 se i prezzi sono pubblicati anche sul web. E' comunque vietato anche nell'orario di chiusura tenere esposti cartelli con prezzi diversi da quelli applicati durante l'apertura.

6. Per la vendita al dettaglio e “con asporto” valgono in ogni caso tutte le norme contenute nell'articolo 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114, dell'articolo 53 del Collegato n. 1 al Sussidiario nonché dell'articolo 121 del collegato n. 4 – **Regolamento di Polizia Locale.**

Articolo 30

Disposizioni aggiuntive per le attività agrituristiche

1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno delle attività agrituristiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera <m> resta comunque disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 recepita dalla Regione Lazio con Legge Regionale 02 novembre 2006, n. 14 e delle altre norme ad essa collegate nonché dall'articolo 17 del Titolo 0 delle N.T.A. di P.R.G. di cui al collegato n. 5.

Articolo 31

Sanzioni pecuniarie riferite ai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro oltre alla immediata chiusura dell'esercizio. In caso di inadempienza o rifiuto, la Polizia Municipale, ed in assenza il Comando dei Carabinieri ovvero la Polizia di Stato, si intendono muniti 24 ore su 24 della spedizione del titolo esecutivo di cui all'articolo 475 c.p.c. inserendo direttamente nel verbale, previa espressa lettura al trasgressore o responsabile in solido, la seguente formula:

“Repubblica Italiana – In nome della Legge – «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica

di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” e quindi procedere coattivamente all'apposizione di sigilli.

2. <*> Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.<***> Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e del distributore automatico.<***>

<> Il comma 2 è stato inserito nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 14 bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 aggiunto dal comma 1 dell'art. 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008.*

<> L'importo è stato sostituito, rispetto a quello previsto dall'art. 20, comma 1 della L.R. n. 21/2006.*

*<***> Il comma 2 della legge 125/2001, è stato successivamente sostituito dal comma 1 dell'art. 34, della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 29 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila e 500 euro a 7 mila e 500 euro.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile dello Sportello Unico, fatto salvo quanto disposto all'articolo 23, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

5. Il Comando di Polizia Locale provvede all'accertamento, e lo Sportello Unico all'irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla legge n. 689/1981 e s.m.

6. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, il comando dei Vigili Urbani ed in mancanza qualsiasi altro agente con funzioni di Pubblica Sicurezza, effettuano i controlli ed il Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune di Cave, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 e, laddove applicabili, dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 32

Ulteriori requisiti e confort del Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere <a> e , sono tenuti ad indicare in occasione dell'istanza di autorizzazione, quali tra i seguenti requisiti e confort, intende dotare il proprio esercizio:

- a.** Un menù qualificato ed assortito garantendo il pranzo e la cena;
- b.** La visione di un proprio giardino o il suo godimento consentendo il consumo sopra di esso;
- c.** La messa a disposizione di bagni separati per sesso;
- d.** La messa a disposizione di una o più docce anche se a pagamento.
- e.** La messa a disposizione di attrezzature per il cambio dei neonati;
- f.** La messa a disposizione di impianto ad aria climatizzata;
- g.** Un menù redatto almeno in tre lingue che contenga inoltre l'identificazione obbligatoria dei prodotti surgelati o semicongelati;
- h.** Un menù che contenga almeno 4 piatti tipici locali e/o laziali elaborati con produzione regionale;
- i.** La messa a disposizione gratuita alla clientela di una rete internet ad alta velocità attraverso un impianto con filo o attraverso diverse tecnologie di trasmissione senza filo quali ad es. una rete wireless ecc..

2. La disposizione di cui al comma precedente dovrà essere obbligatoriamente rispettata anche dai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della medesima tipologia già in attività attraverso una comunicazione da effettuare utilizzando la P.E.C.

3. Gli esercizi che si doteranno di almeno due confort oltre alla messa a disposizione gratuita alla propria clientela di una rete wireless, assumeranno la denominazione di "Esercizio raccomandato" e saranno pubblicizzati gratuitamente sul sito del comune di Cave.

4. A tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande dotate di impianto energetico di fonte rinnovabile fotovoltaica o eolica funzionante di potenza superiore a 5 kw, non verrà applicata alcuna imposta sulla pubblicità per qualsiasi superficie luminosa o non luminosa. Non verrà inoltre preteso alcun onere tributario anche per n° 4 cartelli pubblicitari posti lungo le strade del territorio del Comune di Cave. Tali attività saranno inoltre pubblicizzate gratuitamente sul sito comunale.

TITOLO I

Capo IV

NORME RELATIVE AL CONSUMO DI ALCOL

Articolo 33

Definizioni

1. E' definito alcol o bevanda alcolica qualsiasi bevanda contenente il componente psicoattivo chimicamente definito alcol etilico o etanolo.
2. Il contenuto di alcol nelle bevande si esprime con il numero di gradi alcolimetrici (°) che rappresentano la percentuale in volume (%) di etanolo nella soluzione acquosa.
3. Ai fini dell'articolo 1, comma 2 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 30 marzo 2001, n. 125, é definita bevanda alcolica qualsiasi prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.
4. Ai fini dell'articolo 1, comma 2 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati 30 marzo 2001, n. 125, é definita bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Articolo 34

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche su area privata

1. Oltre all'autorizzazione prevista dall'articolo 10 nonché per tutte le attività soggette a SCIA in cui si somministrano alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 125/2001, è obbligatorio ottenere anche l'autorizzazione di cui all'articolo 86, comma primo del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n. 773/1931.

Articolo 35

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente, si applicano anche alle attività su area pubblica.
2. La somministrazione di alcolici e superalcolici su area pubblica e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Articolo 36

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade

1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della

commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

Articolo 37

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche negli esercizi di vicinato

1. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto al comma 1, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Articolo 38

Disposizioni e sanzioni per le attività di trattenimento e svago e per i circoli privati in cui si somministrano bevande alcoliche e superalcoliche

1. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità anche episodica, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici al chiuso o all'aperto, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

3. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 1, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

4. I titolari degli esercizi di cui al comma 1, devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

5. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, e 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

Articolo 39

Obbligatorietà di informazione al pubblico dei danni e dei rischi dell'alcol

1. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 1 dell'articolo 38, che proseguono la loro attività oltre le ore 24, sono obbligati ad esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei loro locali le tabelle n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 e 9 di seguito elencate e riportate in fondo al presente Regolamento nonché sul sito web del comune di Cave **www.comunedicave.rm.it**

Tabella n. 1: Riporta le raccomandazioni del Sindaco ai titolari e gestori dei locali,;

Tabella n. 2: Riporta le informazioni per una corretta lettura delle tabelle;

Tabella n. 3: Riporta l'avviso di proibizione dell'alcool dopo le ore 3;

Tabella n. 4: Riporta la descrizione dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

Tabella n. 5: Riporta le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza delle donne a stomaco vuoto, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Tabella n. 6: Riporta le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza delle donne a stomaco pieno, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Tabella n. 7: Riporta le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza degli uomini a stomaco vuoto, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Tabella n. 8: Riporta le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza degli uomini a stomaco pieno, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Tabella n. 9: Riporta le istruzioni per l'uso del tester da esporre vicino all'apparecchio.

TITOLO II

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE

Articolo 1

Le norme regionali - Legittimità

- 1.** L'attività ricettiva è disciplinata nella regione Lazio dalle seguenti norme:
 - Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico del Lazio;
 - Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 concernente la "Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere e s.m.
 - Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 concernente la "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere e s.m.
 - Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 18 concernente la "Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta e s.m.;
 - Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 25 recante disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio.

- 2.** L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico. che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

- 3.** L'autorizzazione di cui al comma 2 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva è sospesa nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e, comunque, quando l'attività svolta sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell'applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, lo Sportello Unico provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando il termine di 90 giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva decade;

a. qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi al di fuori dei casi di chiusura temporanea autorizzata dal comune, previsti dal Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16.

b. qualora il titolare, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste o non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti;

c. qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle relative attività;

d. nelle ipotesi previste dall'*articolo 100* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 concernente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

e. in caso di reiterata violazione dell'obbligo, ove previsto, di comunicazione dei prezzi e dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli comunicati.

8. Lo Sportello Unico può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la revoca della stessa, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

9. Lo Sportello Unico comunica contestualmente alla Provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

Articolo 2

Obblighi dei titolari di attività ricettive

1 Tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo comunicano gli arrivi e le presenze all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima dell'apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.

4. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

5. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. È, tuttavia, consentita l'applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

- a.** per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni;
- b.** per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi;
- c.** per bambini fino a dodici anni;
- d.** per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell'evento;
- e.** per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l'indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.

6. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l'obbligo della loro comunicazione ultima applicata regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista dal precedente articolo 1, comma 7, lettera <e>. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

7. La Provincia di Roma provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La Provincia di Roma provvede altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.

8. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla Provincia di Roma il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.

TITOLO III

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il regolamento sulle strutture ricettive extra alberghiere autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive extralberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi, i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali, nonché, i casi di chiusura temporanea dell'esercizio autorizzata dal comune.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Articolo 2

Definizioni e suddivisione

1. Le strutture ricettive extralberghiere sono disciplinate nel dettaglio dal Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 16 e sono suddivise in:

- a) Affittacamere;
- b) Ostelli per la gioventù;
- c) Case e appartamenti per vacanze;
- d) Case per ferie;
- e) Alloggio e prima colazione;
- f) Alberghi diffusi;
- g) Rifugi montani.

2. Si intendono per:

- a) **affittacamere**: le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici;

b) ostelli per la gioventù: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Possono essere ospitati anche soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a sessanta giorni;

c) case e appartamenti per vacanze: gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:

- 1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
- 2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.

d) case per ferie: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

e) alloggio e prima colazione o "bed and breakfast: il servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l'anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.

f) alberghi diffusi: le strutture ricettive che, in un centro storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea individuata dal comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in unità alloggiative dislocate in più stabili collocati entro una distanza massima di

trecento metri, con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi di uso comune. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti con un minimo di quindici posti letto. L'utilizzo d'unità immobiliari a tale scopo non comporta specifica destinazione d'uso ai fini urbanistici. L'adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alla sicurezza e all'accessibilità, avviene nel rispetto della normativa vigente per le strutture residenziali per l'intero stabile;

g) rifugi montani: le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, strade forestali, strade percorribili da mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

Articolo 3

Specificazioni aggiuntive delle strutture

1. Le strutture previste dall'articolo 2, possono assumere, in relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:

a) residenza d'epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

b) centri di soggiorno studi, per le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici o privati, o dedicate ad ospitalità finalizzata alla educazione, alla formazione, allo sviluppo sociale e pedagogico. Tali strutture devono dotarsi di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.

c) case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie riservate a minori di diciotto anni, utilizzate per periodi di vacanza estiva o invernale. In tali strutture è garantita, quale servizio obbligatorio, la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico, l'assistenza medica con presenza sul posto

o con specifica convenzione con medico e/o struttura sanitaria per il primo soccorso.

d) residenze di campagna o country houses, per le strutture ricettive che offrono alloggio con o senza ristorazione in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona. L'offerta turistica di dette strutture può comprendere l'ospitalità, la ristorazione, l'esercizio di attività ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

e) esercizi ricettivi di qualità ecologica, per le strutture ricettive che rispondono ai criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE).

Articolo 4

Requisiti minimi funzionali e strutturali

1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;

b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;

c) superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera, di almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per ciascun bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio ed un wc con cassetta;

d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati;

e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour;

f) una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 16 metri quadrati, ove tale servizio sia fornito;

g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

h) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;

i) pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e dei locali ad uso comune;

l) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio del cliente;

m) Lettera abrogata

n) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore per ogni appartamento;

n bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.

2. Gli ostelli per la gioventù posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 metri il parametro di incremento superficie/posto letto può essere ridotto da 6 metri quadrati fino a 4 metri quadrati;

b) ulteriore incremento del rapporto superficie-camera per un posto letto a castello, di almeno 1 metro quadrato o almeno 3 metri cubi;

c) superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio ed un wc;

d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ogni cinque posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni otto posti letto o frazione, con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano;

e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;

f) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto, incrementata di almeno 1 metro quadrato per posto letto, qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla somministrazione al consumo dei pasti di alimenti e bevande e comunque non inferiore a 20 metri quadrati;

g) servizio di ricevimento assicurato almeno 16 ore su 24;

h) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;

- i)* fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
- l)* cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
- m)* servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per un numero non inferiore al 50% dei posti letto, nel caso il pernottamento sia fornito in camerate;
- n)* presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza;
- o)* presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso;
- p)* eventuali locali adibiti a punto di ristoro;
- q)* idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili.

3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

- a)* fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;
- b)* fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
- b bis)* camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;
- c)* cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria;
- d)* in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:
 - 1)** servizio di ricevimento e recapito ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
 - 2)** assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti;
- 2 bis)** presenza di cassetta di primo soccorso ed estintore;
- d bis)* punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza.

4. Le case per ferie posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto a camera;

b) oltre all'incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento delle superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;

c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;

d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni sei posti letto o frazione, nonché un vano wc e un vano doccia ogni sei posti letto o frazione, con un minimo di un servizio ogni piano;

e) una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti letto;

f) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

g) cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni cambio del cliente o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;

h) pulizia giornaliera dei locali;

i) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza, nonché, una cassetta contenente materiale di primo soccorso.

5. Le strutture per l'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione o bed and breakfast posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

b) capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti dal presente regolamento anche secondo i parametri di cui all'allegato A2 del Regolamento Regionale n. 16/2009;

c) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio, un cestino portarifiuti, una lampada o applique da tavolo e, per ogni

alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;

d) somministrazione della prima colazione, consistente in cibi e bevande senza manipolazione da parte del gestore, in orario stabilito con la famiglia;

e) riordino e pulizia quotidiana dei locali;

f) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;

g) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore;

g bis) un punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d'emergenza;

g ter) un vano accessorio, individuabile anche nel vano cucina, da destinare all'uso comune degli ospiti.

6. Gli alberghi diffusi posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) numero di unità alloggiative adibite al soggiorno e pernottamento degli ospiti, non inferiore a sette;

b) locale bagno in ogni unità alloggiativa;

c) locale ad uso comune;

d) locale per il ricevimento, il commiato e lo svolgimento delle formalità degli ospiti;

e) locale destinato alla ristorazione oppure un punto di ristoro convenzionato;

f) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia;

g) idonee soluzioni funzionali per ospitalità delle persone diversamente abili;

h) possesso dei requisiti obbligatori previsti per la classificazione degli alberghi a due stelle, salvo i casi di possesso di requisiti di classificazione superiore nonché degli ulteriori requisiti minimi contenuti negli allegati A4 e A5 del Regolamento Regionale n. 16/2009;

i) accesso alle unità alloggiative direttamente da spazi pubblici, spazi comuni, o disimpegno e/o corridoi condominiali, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.

7. I rifugi montani posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) spazio destinato alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande, con caminetto;

d) spazi destinati al pernottamento dimensionati secondo i parametri di cui all'allegato A2 del Regolamento Regionale n. 16/2009;

- e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
- f) impianto di chiarificazione e smaltimento acque reflue, in quanto realizzabile;
- g) attrezzatura pronto soccorso;
- h) presenza di almeno un apparecchio telefonico ad uso comune o attrezzatura di radiotelefono;
- i) dispositivi e mezzi antincendio conformi alla normativa vigente in materia;
- l) piazzola per atterraggio di elicotteri;
- m) lampada esterna accesa 24 ore su 24 nei periodi di apertura;
- n) locale per ricovero di fortuna aperto 24 ore su 24 ed accessibile dall'esterno;
- o) impianto elettrico conforme alla normativa vigente in materia.

8. Le strutture devono:

- a) indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione, promozione e pubblicità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune, o il numero e la data di presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
- b) esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali di ricevimento la tabella con specificati i prezzi delle camere e dei servizi;
- c) apporre all'esterno, in posizione visibile al pubblico e con adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la classificazione, l'eventuale specificazione aggiuntiva, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune, o il numero e la data di presentazione della denuncia di inizio attività in caso di subentro ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

Articolo 5

Classificazione delle strutture

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 e di quanto previsto dalla tabella dei requisiti minimi di classificazione di cui agli allegati A1, A2, A3, A4 E A5, del Regolamento Regionale n. 16/2009, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2007, all'attribuzione della classifica:

- a) degli affittacamere, con un numero variabile da 1 a 3 categorie;
- b) delle case e appartamenti per vacanze, con un numero variabile da 1 a 4 categorie;
- c) degli alberghi diffusi, con un numero variabile da 2 a 4 stelle;

d) degli ostelli per la gioventù, delle case per ferie, del servizio di alloggio e prima colazione e dei rifugi montani, in categoria unica.

3. Qualora vengano a mancare i requisiti di classificazione la provincia, svolti i dovuti accertamenti, effettua il declassamento d'ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, la cancellazione, dandone comunicazione al comune competente.

4. A seguito di specifica istanza possono essere riconosciute una o più categorie superiori, o la specificazione aggiuntiva di cui all'articolo 3, se viene accertato l'effettivo miglioramento o incremento dei requisiti posseduti, idonei all'aumento di categoria o all'applicazione della specificazione aggiuntiva.

Articolo 6

Procedure per la classificazione

1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.

2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio provinciale, all'attribuzione della classifica e al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta.

3. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura, la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

Articolo 7

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo Sportello Unico del comune di Cave, **sull'apposita modulistica unica** da reperire sul sito web del comune di Cave ***www.comunedicave.rm.it*** e contiene:

- a)** la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- b)** le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
- c)** l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- d)** la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

- a)** la Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 9 del TITOLO I nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- b)** l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
- c)** l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
- d)** la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
- e)** la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
- f)** la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
- g)** pareri e/o nullaosta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi ed accessibilità dei luoghi ovvero, in alternativa, copia delle richieste delle medesime certificazioni;
- h)** la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
- i)** le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;

l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;

m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;

n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera g), qualora non allegate alla domanda, contiene:

a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;

b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, nonché, dei servizi accessori offerti;

d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;

e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;

f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.

5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, corredata, in particolare, dalla Dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare tramite la P.E.C. allo Sportello Unico ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, anche contestualmente al verificarsi delle variazioni stesse.

7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare tramite la P.E.C. allo Sportello Unico le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.

Articolo 8

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, per gli anni successivi al rilascio, si considera rinnovata fermo restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio e previo pagamento delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Articolo 9

Denominazione

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. E' vietato assumere e/o pubblicizzare denominazioni che facciano riferimento ad altre tipologie di strutture ricettive diverse da quella di appartenenza.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali, secondo quanto disposto dal comma 5.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di novanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

6. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007."

Articolo 11

Disposizioni transitorie riguardanti l'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale

1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della provincia prevista dall'articolo 10 comma 2:

a) coloro che esercitano il servizio di alloggio e prima colazione sulla base della comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività prevista dall'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano al comune competente la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2;

b) coloro che gestiscono in forma non imprenditoriale case e appartamenti per vacanze sulla base dell'autocertificazione prevista dall'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case e appartamenti per vacanze), e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano al comune competente la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 7, commi 1 e 2.

2. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26 della l.r. 13/2007 e dall'articolo 7. Decorso tale termine, il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.

3. Nelle more degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il titolare e il gestore delle strutture per l'alloggio e prima colazione e delle case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, proseguono l'attività.

TITOLO IV

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il regolamento sulle strutture ricettive alberghiere autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Articolo 2

Strutture Ricettive e relative caratteristiche

1. Le strutture ricettive alberghiere sono disciplinate nel dettaglio dal Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 e sono suddivise in:

- a) Alberghi;
- b) Le residenze turistico-alberghiere;
- c) I Motels.

2. **Gli alberghi** sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori.

5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.

Articolo 3

Specificazioni aggiuntive

1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse :

a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;

b) centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

c) ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);

d) residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;

e) albergo storico, per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;

f) albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali;

g) albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività balneari;

h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali;

i) albergo categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere.

Articolo 4

Requisiti strutturali minimi

1. Gli alberghi posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle camere;

c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;

d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente;

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

2. I residences posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

b) un locale bagno in ogni appartamento;

c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento;

d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;

c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;

d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili;

f) un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i 200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti;

g) una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante convenzione, entro 1 chilometro per gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti;

h) i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere.

Articolo 5

Accessibilità

1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.
2. In particolare, sono assicurati:
 - a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni od in prossimità degli stessi;
 - b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;
 - c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni venti camere o unità alloggiative;
 - d) il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di classificazione attribuito alla struttura.

Articolo 6

Camera, suite, appartamento e dipendenze

1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.
2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno riservato e da un vano soggiorno, contiguo, ma separato e distinto.
3. L'appartamento è una unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.
4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre 100 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Articolo 7

Classificazione delle strutture

1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della L.R. 13/2007.

- 2.** La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A9, classifica:
- a)** gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;
 - b)** i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
 - c)** i motels e relative dipendenze, in una categoria unica.
- 3.** Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- a)** le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre;
 - b)** le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, purché assicurino:
 - 1)** una saletta per la prima colazione;
 - 2)** un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato dalla casa madre.
- 4.** Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente inferiore a quello attribuito alla casa madre.
- 5.** Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

Articolo 8

Procedura per la classificazione

- 1.** Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.
- 2.** La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul territorio provinciale, provvede alla classificazione ed al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta. Durante l'istruttoria il titolare o il gestore della

struttura può avvalersi dell'assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.

Articolo 9

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo sportello unico del comune di Cave, con i seguenti allegati:

- a)** la Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 9 del TITOLO I nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- b)** l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
- c)** l'atto costitutivo della società ed il verbale dell'assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività;
- d)** atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l'attività ricettiva;
- e)** una Dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative dei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e bis)** copia della certificazione, rilasciata dalla competente pubblica amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni;

f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza ed il numero dei posti letto;

g) copia della domanda per l'attribuzione della classificazione presentata alla provincia di Roma;

h) nel caso sia prevista l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della Segnalazione Certificata di inizio di attività presentata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2006, n. 275 concernente l'approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dallo Sportello Unico, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 1, lettera e bis), qualora non allegate alla domanda, contiene:

a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;

b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori offerti;

d) la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;

e) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;

f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati.

3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).

4. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

a) a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse;

b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare allo Sportello Unico i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. allo Sportello Unico rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell'apertura e della chiusura.

Articolo 10

Denominazioni

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.

Articolo 11

Insegna, targa e altri obblighi informativi

1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile all'esterno l'insegna, provvista di illuminazione notturna, recante l'esatta denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all'allegato A10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in prossimità dell'entrata.

3. All'interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in modo ben visibile:

- a) l'autorizzazione all'esercizio;
- b) la tabella delle tariffe;

c) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla struttura stessa.

Articolo 12

Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi

1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un'offerta turistica alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine al comfort delle strutture e all'efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più sistemi di verifica della soddisfazione dell'ospite, secondo i sistemi valutativi di cui all'allegato A2. L'adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di classificazione inferiore a quattro stelle.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono essere utilizzati dall'Osservatorio regionale del Turismo di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla programmazione delle loro attività.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

- a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;
- c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007.".

Articolo 14

Disposizioni transitorie in materia di residences

1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù della Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio dell'attività ricettiva.

TITOLO V

Capo I

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il regolamento sulle strutture ricettive all'aria aperta autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive all'aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ed al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Articolo 2

Strutture Ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono disciplinate nel dettaglio dal Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 18 e sono suddivise in:

- a) I campeggi;
- b) I villaggi turistici;
- c) Le aree temporanee per la sosta attrezzata.

2. **I campeggi** sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L.R. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. **I villaggi turistici** sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L.R. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed

altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

Articolo 3

Istituzione e gestione delle aree di sosta

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, il comune promuove la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

2. Lo Sportello Unico provvede alla gestione delle aree di sosta direttamente ovvero possono affidare la stessa ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

3. I soggetti gestori delle aree di sosta comunicano gli arrivi e le presenze alla provincia competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Articolo 4

Aree destinate a servizi generali

1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a)** servizio di ricezione e uffici annessi;
- b)** servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;
- c)** market, sala giochi e deposito;
- d)** servizi igienici;
- e)** impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.

2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata in base ai seguenti parametri:

- a)** indice di edificabilità non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari;
- b)** indice di edificabilità non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la superficie di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari;
- c)** altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda.

3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Equipaggi e piazzole

- 1.** L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano.
- 2.** I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.
- 3.** La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.
- 4.** La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.
- 5.** La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.
- 6.** Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due, è consentita la condivisione della stessa da parte di un ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

7. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno, sono delimitate con paletti, siepi ed alberi, escluse comunque recinzioni in muratura.

8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

9. E' vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6, nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.

Articolo 6

Unità abitative mobili ed installazioni

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative mobili e installazioni:

a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L'installazione dei bungalows è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone.

Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura.

E' in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici;

d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali

collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. E' facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l'omogeneità delle stesse.

3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.

4. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette a permessi di costruzione, o S.C.I.A.

Articolo 7

Rimessaggio e custodia veicoli

1. I campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un'area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli, compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.

2. Durante il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1 possono tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti ed i relativi accessori all'interno di specifiche aree la cui superficie non può essere superiore al 30 per cento della superficie delle strutture stesse.

Articolo 8

Accesso di animali domestici

1. L'accesso nelle strutture di animali domestici al seguito della clientela può esser consentito dal titolare o dal gestore nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene del comune ove è ubicata la struttura, della normativa vigente in materia e delle seguenti prescrizioni:

a) esibizione da parte dei proprietari degli animali di apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario della competente azienda unità sanitaria locale;

b) previsione di specifiche prescrizioni nel regolamento interno della struttura sulla corretta custodia degli animali, al fine di prevenire molestie e danni a persone e cose.

Articolo 9

Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, posseggono i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

- a)** superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con idonei sistemi a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- b)** superficie dell'area per i servizi generali non superiore al 20 per cento della superficie complessiva della struttura;
- c)** ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una quota minima del 30 per cento della superficie complessiva della struttura riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta quota minima la parte riservata a verde sportivo non può in ogni caso superare il limite del 20 per cento;
- d)** superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate, pari al 10 per cento per i campeggi ed al 25 per cento per i villaggi turistici, rispetto alla superficie totale della struttura;
- e)** percentuale minima di piazzole attrezzate rispetto al numero di piazzole presenti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per cento per i campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi turistici;
- f)** viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;
- g)** parcheggio con numero di posti auto almeno pari al 50 per cento delle piazzole. Il posto auto può essere ubicato affianco alle piazzole, all'interno della struttura in zone riservate, o all'esterno della struttura stessa;
- h)** presenza continua garantita, del responsabile della struttura o di un suo delegato e servizio di ricevimento ed accettazione garantito di giorno, per almeno 8 ore nei campeggi e per almeno 12 ore nei villaggi turistici, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24;
- i)** impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile, un impianto telefonico ogni 500 ospiti. In caso di comprovata impossibilità all'installazione del telefono e di non copertura di rete mobile, impianto di collegamento radio; per i campeggi

ed i villaggi turistici classificati a tre o quattro stelle, presenza di una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI;

l) pulizia delle aree comuni e dei servizi generali almeno una volta al giorno nei campeggi ed almeno due volte al giorno nei villaggi turistici, nonché dei servizi igienici almeno due volte al giorno;

m) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

n) servizio di spaccio e di bar;

o) servizi ricreativi e per lo svago nel numero indicato all'allegato A2, punto 2.08, nonché, per i soli villaggi turistici, presenza di almeno due impianti sportivi;

p) illuminazione, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, che consenta l'utilizzo notturno in sicurezza;

q) gruppo elettrogeno in grado di assicurare, l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi essenziali, nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva, in caso di mancanza di energia elettrica;

r) cassette di pronto soccorso in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente, nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, predisposizione di un locale attrezzato per il primo soccorso da espletarsi da personale formato presso centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi;

s) punto telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio, sicurezza;

t) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili;

u) erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce e di riscaldamento, durante il periodo invernale, in almeno il 50 per cento delle unità abitative e nei locali destinati ai servizi comuni, per le sole strutture che esercitano con autorizzazione annuale;

v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile ed apposita certificazione della locale azienda sanitaria locale sulla potabilità dell'acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti;

z) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico;

aa) fontanelle con acqua potabile facilmente accessibili in numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole;

bb) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura nel numero minimo di cui all'allegato A2, punto 2.03, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati e realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2 punto 2.03, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;

cc) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

dd) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

ee) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici; vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

ff) presenza di almeno due servizi igienici completi di WC, doccia e lavabo, riservati agli ospiti diversamente abili con dimensioni e caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia;

gg) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i nuovi complessi o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

hh) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

ii) raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti;

ll) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 100 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e quello indicato nell'allegato A2, punto 2.04.e, è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative.

Articolo 10

Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta

1. Le aree di sosta, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, sono dotate dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura non inferiore a 1.000 metri quadrati;

b) superficie ombreggiata, attraverso la previsione di siepi ed alberature, non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie;

c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il

deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;

e) adeguata segnaletica della struttura sia interna, tramite regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, sia esterna, attraverso apposita insegna ed adeguata segnaletica orizzontale;

f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

g) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, tramite appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

h) dimensione minima di 32 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

i) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

l) esposizione in modo visibile ed in chiara evidenza, di un sintetico regolamento che contenga gli aspetti di carattere organizzativo;

m) servizio di accettazione, di giorno garantito per almeno 8 ore, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, effettuati anche mediante mezzi telematici;

n) pulizia delle aree comuni almeno una volta al giorno;

p) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

q) presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno per ospiti diversamente abili in conformità alla normativa vigente in materia;

r) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

s) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

Articolo 11

Classificazione delle strutture

- 1.** La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della L.R. n. 13/2007.

- 2.** La provincia, sulla base dei requisiti minimi funzionali e strutturali di cui agli articoli 9 e 10, classifica:
 - a)** i campeggi con un numero di stelle da 1 a 4;
 - b)** i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4;
 - c)** le aree attrezzate per la sosta temporanea in una categoria unica.

- 3.** La provincia procede al declassamento d'ufficio della struttura o, in caso di categoria unica, all'annullamento della classificazione, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi richiesti.

- 4.** La provincia, su istanza del titolare o del gestore della struttura, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione della relativa classificazione.

- 5.** La provincia comunica allo Sportello Unico ogni eventuale variazione della classificazione anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio.

Articolo 12

Procedura per la classificazione

- 1.** Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.

- 2.** La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta presenti nel territorio regionale, provvede all'attribuzione della classificazione.

- 3.** Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La provincia, entro trenta giorni dall'attribuzione della classificazione, comunica la stessa all'interessato e al comune in cui è situata la struttura nonché le eventuali variazioni.

Articolo 13

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo Sportello Unico e contiene:

- a)* la denominazione della struttura;
- b)* l'indirizzo della struttura;
- c)* i dati del titolare dell'azienda e del suo rappresentante legale;
- d)* gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;
- e)* l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;
- f)* la Dichiarazione di voler offrire servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- g)* l'indicazione del livello di classificazione attribuita.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

- a)* la Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 9 del TITOLO I nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- b)* l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
- c)* la planimetria generale con l'individuazione dell'ubicazione della struttura;
- d)* la planimetria con l'individuazione delle piazzole, di tutti gli edifici, dei parcheggi e dei servizi accessori;
- e)* il regolamento interno;
- f)* pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

3. L'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dal comune competente ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, contiene:

- a)* la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- b)* le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

- c)** l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, del periodo di apertura, nonché dei servizi accessori offerti;
- d)** gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;
- e)** l'indicazione della classificazione attribuita;
- f)** l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;
- g)** l'eventuale abilitazione ad effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande indicato nella relativa domanda di cui al comma 1, lettera f).

4. Lo Sportello Unico decide sulla domanda di autorizzazione all'esercizio nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1. Decorso tale termine il silenzio dello Sportello Unico equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

5 . In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali ed il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera a).

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a:

- a)** comunicare preventivamente allo Sportello Unico ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, almeno 30 giorni prima del verificarsi di dette variazioni;
- b)** comunicare preventivamente allo Sportello Unico i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quarantacinque giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura;
- c)** stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

Articolo 14

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio

provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella dichiarata, né che crei incertezza sulla natura e sulla classificazione della struttura.

3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. Oltre alla denominazione della struttura, è necessaria l'indicazione della tipologia della struttura ricettiva, quale campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali, secondo quanto disposto dal comma 5.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali

accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. 13/2007.".

TITOLO VI

Capo I

CAMPEGGI E SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI E DIDATTICI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche e del Reg. 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e del Reg. 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali:

- a)** soggiorno in accantonamento;
- b)** soggiorno in area attrezzata;
- c)** campeggio autorganizzato;
- d)** campeggio mobile-itinerante.

Articolo 3

Soggiorno in accantonamento

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

Articolo 4

Soggiorno in area attrezzata

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni.

2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed è servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

3. È consentito inoltre l'utilizzo temporaneo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

Articolo 5

Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata

1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si presenta allo Sportello Unico una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, con apposita modulistica pubblicata sul sito www.comunedicave.rm.it indicando:

a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;

b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

c) l'assenso del proprietario dell'area;

d) la tipologia del soggiorno;

e) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali.

2. L'attività di soggiorno può essere iniziata subito dopo l'invio della S.C.I.A. con posta certificata. (P.E.C.)

3. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Articolo 6

Campeggio autorganizzato

1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi autorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.

Articolo 7

Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati

1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta allo Sportello Unico una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, con apposita modulistica pubblicata sul sito ***www.comunedicave.rm.it*** indicando:

a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;

b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

d) l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;

e) la tipologia del campeggio;

f) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali.

2. L'attività di soggiorno può essere iniziata subito dopo l'invio della S.C.I.A. con posta certificata. (P.E.C.)

3. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti.

Articolo 8

Campeggio mobile-itinerante

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni:

a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste;

b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore;

c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell'arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all'ambiente;

d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.

Articolo 9

Attività nelle aree naturali protette regionali

1. Le attività di cui all'articolo 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.

2. Lo Sportello Unico, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge.

TITOLO VII

Capo I

SANZIONI

Articolo 1

Sanzioni riferite alle attività ricettive

- 1.** L'esercizio di un'attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all'immediata chiusura dell'attività utilizzando la medesima procedura di cui al TITOLO I°, art. 31, comma 1, secondo periodo.
- 2.** L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
- 3.** La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
- 4.** La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
- 5.** La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
- 6.** L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
- 7.** La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.

10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell'obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.

12. L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.

13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

14. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dallo Sportello Unico del comune di Cave e dalla provincia di Roma nell'ambito delle rispettive competenze.

15. La Provincia di Roma e lo Sportello Unico del Comune di Cave sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le funzioni rispettivamente svolte in attuazione del presente capo e a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Articolo 2

Agenzie di Viaggi e Turismo

1. L'attività delle agenzie di viaggi e di altri organismi operanti nel settore è di competenza della Provincia di Roma ed è disciplinata dal capo IV della Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13.

TABELLA N. 1

RACCOMANDAZIONI AI TITOLARI O GESTORI DEI LOCALI PER L'USO DELLE TABELLE

Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura qualora non si condivida la veste grafica utilizzata dal comune

- l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
- l'adozione di un'adeguata veste grafica qualora non si condivida quella del comune.
- l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
- l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio prescelto.
- l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.

2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite.

- l'idonea collocazione nello spazio prescelto.
- l'idonea illuminazione.
- una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura.
- specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:

- la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
- la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
- la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

Le tabelle riportano, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la legge 160/2007.

IL SINDACO Massimo Umbertini

TABELLA N. 2

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLE TABELLE

Le tabelle forniscono informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).

Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati nelle tabelle non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

La direzione

TABELLA N. 3
SI AVVISA

la gentile clientela che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 03 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella legge 02 ottobre 2007, n° 260 w s.m., verrà interrotto in questo locale dopo le ore 3 di notte, il servizio di somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione.

Si avverte altresì che l'interruzione riguarda anche la vendita minuta di bottiglie intere di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da consumare sul posto o da portare fuori del locale.

Si precisa

Che onde evitare malintesi, i clienti che abbiano già acquistato una bevanda alcolica di qualsiasi gradazione, non possono ugualmente consumarla dopo le ore 3 di notte.

La Direzione provvederà a tale scopo, a ritirare alla clientela le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non consumate o consumate parzialmente e gettarle come rifiuto.

Il cliente che rifiuterà di consegnare la bevanda alcolica dovrà uscire dal locale e non potrà rientrare.

I trasgressori saranno immediatamente segnalati all'autorità al fine di evitare che venga ordinata la chiusura di questo locale da un minimo di sette ad un massimo di 30 giorni.

Si comunica infine

Che presso l'uscita di questo locale è possibile effettuare GRATUITAMENTE una rilevazione del tasso alcolemico. Si precisa che la rilevazione va effettuata su richiesta del cliente e non è obbligatoria ANCHE SE VIVAMENTE CONSIGLIABILE.

Si anticipa

Che sono esposte all'entrata, all'interno e presso l'uscita del locale alcune tabelle che contengono:

1) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

2) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo sia maschile che femminile e ciascuno di essi sia a stomaco vuoto che a stomaco pieno.

Il contenuto delle tabelle è stato emanato con Decreto del Ministero della Salute 30 luglio 2008.

LA DIREZIONE

TABELLA N. 4

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:

0,5 GRAMMI per LITRO - 0 GRAMMI per LITRO (Art. 186 bis C.d.s.)

Concentr,di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti (<i>I</i>)	Effetti progressivi e abilità compromesse (<i>I</i>)
0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza.	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo.
	Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.	Iniziale riduzione del coordinamento motorio.
		Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea.
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza.	
	Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo.
		Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi.
		Riduzione della visione laterale. Vomito.
	Cambiamenti dell'umore.	Riduzione della capacità di giudizio.
0.5-0.8	Nausea, sonnolenza.	Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale.
	Stato di eccitazione emotiva.	Riflessi alterati.
		Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito.
0.9-1.5	Alterazione dell'umore.	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo.
	Rabbia.	Comportamenti socialmente inadeguati.
	Tristezza.	Linguaggio mal articolato.
	Confusione mentale, disorientamento.	Alterazione dell'equilibrio.
		Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito.
1.6-3.0	Stordimento.	Compromissione grave dello stato psicofisico.
	Aggressività.	Comportamenti aggressivi e violenti
	Stato depressivo.	Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare.
	Apatia.	Stato di inerzia generale.
	Letargia.	Ipotermia. Vomito.
3.1-4.0	Stato di incoscienza.	Allucinazioni.
		Cessazione dei riflessi.
		Incontinenza.
		Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento.	Battito cardiaco rallentato.
	Sensazione di morire.	Fame d'aria.
		Coma. Morte per arresto respiratorio.

TABELLA N. 5**TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITA' DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO**

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

Unità alcolica di riferimento (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti. Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

DONNE A STOMACO VUOTO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80
		Livelli teorici di alcolemia					
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14
** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: $0,39+0,49 = 0,88$ grammi/litro;							

TABELLA N. 6**TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITA' DI
BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL
SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE
PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5
GRAMMI PER LITRO**

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA
RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

Unità alcolica di riferimento (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti.

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO
L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

DONNE A STOMACO PIENO

BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80
		Livelli teorici di alcolemia					
birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29
birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36
vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16
digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13
superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15
superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20
superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26
champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08

** Esempi: donna; peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70.

TABELLA N. 7

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITA' DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA
RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

UNITA' ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchieri, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti
Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO
L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

UOMINI A STOMACO VUOTO								
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)						
		55	65	70	75	80	90	
		Livelli teorici di alcolemia						
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02	
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35	
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43	
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12	
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15	
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	
** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: 0,41+0,41 = 0,82 grammi/litro;								
uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro.								

TABELLA N. 8**TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITA' DI
BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL
SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE
PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5
GRAMMI PER LITRO**

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO
L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

UNITA' ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti
Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO
L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

UOMINI A STOMACO PIENO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		55	65	70	75	80	90
		Livelli teorici di alcolemia					
birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09
birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12
birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11
vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14
superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18
champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

TABELLA N. 9

INFORMAZIONI PER L'USO DEL TESTER

Si avverte che l'uso del Tester rileva la presenza di alcool nell'espriato.

Il TEST non deve essere utilizzato come prova del valore rilevato in quanto i risultati, pur attendibili, sono indicativi.

Il risultato è comunque utile ad allertare se si è a rischio o vicini alla soglia del rischio.

Ogni individuo ha un differente metabolismo e pertanto i risultati saranno diversi in ognuno.

L'uso del TESTER è del tutto GRATUITO e non riveste carattere di obbligatorietà..

I SIGG.RI CLIENTI SONO PREGATI NEL RICHIEDERNE L'USO, DI NON FARE DOMANDE CONNESSE ALLA MATERIA MEDICA PER EVITARE UN RIFIUTO NON ESSENDO LA DIREZIONE ABILITATA IN TALE DISCIPLINA. I LIMITI MASSIMI CONSENTITI E LE SANZIONI SONO APPOSITAMENTE POSTE IN EVIDENZA PER FORNIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE.

FUNZIONAMENTO:

- 1) Premere il tasto dell'interruttore. Il cicalino avvisa che inizia il ciclo di controllo del sensore.***
- 2) Attendere che inizi il conto alla rovescia del LCD da 18-0 e poi da 10-0 fino a che non compare sul display una "C" per iniziare la prova.***
- 3) Quando la "C" compare alitare profondamente a distanza di 4 centimetri fino a che non si vede "0.00" ed udite uno squillo.***
- 4) Leggere il risultato sul display. Il risultato rimane sullo schermo per 8 secondi, poi un altro squillo avvisa che il TESTER si spegne automaticamente. Il TESTER è più esatto intorno al livello prestabilito.***
- 5) Prima di usare il TESTER assicurarsi che siano trascorsi almeno 20 minuti dall'assunzione di alcool, fumo, collutorio e caramelle.***

LA DIREZIONE